

## LEGISLAZIONE SULL'EMIGRAZIONE E SULL'IMMIGRAZIONE

### Nuova legge sull'immigrazione negli Stati Uniti.

Nel n. 11 del *Bollettino dell'emigrazione* fu data notizia di una nuova legge sull'immigrazione approvata dal Governo federale degli Stati Uniti il 20 febbraio 1907. Delle vicende subite dai vari progetti di legge sull'immigrazione presentati dal 1903, anno in cui entrò in vigore la precedente legge federale sulla materia, ad oggi, progetti che dovevano concretarsi nella legge di cui qui sotto si pubblica il testo è parlato con sufficiente larghezza nella Relazione sui servizi dell'emigrazione per il periodo aprile 1906-aprile 1907, stampata nel Bollettino, suaccennato.

Il Commissariato dell'emigrazione ha anche indicato e illustrato le disposizioni contenute nella nuova legge, per quanto riguarda la ammissione e la reiezione degli stranieri negli Stati Uniti, con circolare in data 14 luglio 1907 diretta ai sindaci del Regno ed ai Comitati di patronato per gli emigranti.

Crediamo opportuno di far precedere il testo di questa circolare alla traduzione della legge.

Per confronti fra la nuova e la legge ora abrogata del 3 marzo 1903, n. 162, avvertiamo che il testo di questa ultima fu pubblicato nel Bollettino dell'emigrazione n. 6 del 1903.

*Circolare in data 14 luglio 1907, n. IX, ai Sindaci del Regno ed ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione, concernente la nuova legge sull'immigrazione degli stranieri negli Stati Uniti.*

Col 1° luglio del corrente anno, è entrata in vigore negli Stati Uniti una nuova legge sull'immigrazione degli stranieri, che in parte precisa ed in parte allarga le categorie di persone a cui per la precedente legge del 3 marzo 1903 era proibito lo sbarco nella Confederazione Nord-Americana.

Secondo le nuove disposizioni legislative, gli emigranti sono respinti al loro paese d'origine, pei seguenti motivi:

1. *Per le loro condizioni mentali e fisiche.* — Non vengono cioè

ammessi allo sbarco gli idioti, gli epilettici, i pazzi e le persone che hanno già avuto un attacco di pazzia nel quinquennio precedente al loro arrivo negli Stati Uniti, o due attacchi in qualsiasi tempo anteriore. Inoltre vengono escluse le persone affette da tubercolosi o da malattie ributtanti o contagiose (fra le quali il tracoma, la tigna, le malattie veneree e così via).

Viene pure negato lo sbarco ai deboli di mente e a coloro che, pur non essendo affetti da nessuna delle infermità o dei difetti suindicati, siano riconosciuti e dichiarati dagli ispettori medici, inabili a guadagnarsi la vita a causa delle loro condizioni fisiche o mentali. Queste ultime disposizioni — come è evidente — implicano lo esercizio di un potere discrezionale delle Autorità federali d'immigrazione. Ed in proposito deve notarsi che la legge non ammette appello o ricorso contro l'esclusione di un emigrante a causa delle sue condizioni fisiche.

2. *Per ragioni morali e di ordine pubblico.* — Per questi motivi non vengono ammessi coloro che abbiano riportato condanne o confessino di aver commesso delitti o reati che implicino turpitudine morale (esclusi espressamente i reati puramente politici); le prostitute e le donne o fanciulle che si rechino agli Stati Uniti per prostituirsi o per qualsiasi altro fine immorale, nonchè le persone che accompagnino tali donne o fanciulle e ne procurino ed agevolino l'immigrazione. Vengono parimenti respinti i poligami, gli anarchici e le persone che professano o propugnano il sovvertimento violento di un Governo costituito e degli ordinamenti legislativi, oppure che professano o propugnano l'assassinio dei pubblici funzionari.

3. *Per ragioni di ordine economico.* — Vengono respinte dai porti federali le persone che arrivino agli Stati Uniti con un contratto di lavoro ed anche quelle che siano semplicemente state indotte ad emigrare mediante offerte od affidamenti di lavoro, in qualunque forma dati (1). Coloro poi che siano stati respinti per un tale mo-

(1) Le disposizioni relative agli emigranti sotto contratto non si applicano ai ministri di un qualsiasi culto, agli artisti, agli esercenti professioni liberali, agli insegnanti e a coloro che sono addetti a servizi di carattere puramente domestico. Le Autorità federali poi possono permettere che emigranti sotto contratto entrino negli Stati Uniti, quando si tratti di lavoratori specializzati in qualche mestiere nel quale non esistano disoccupati nel territorio federale.

tivo non verranno ammessi se, dentro l'anno, cerchino di ritornare nel territorio federale.

Vengono pure respinti coloro a cui sia stato pagato il passaggio in tutto o in parte da altri. Tuttavia a queste persone può essere consentito lo sbarco, qualora risulti chiaramente che esse non appartengano ad una categoria di esclusi, e che il prezzo del biglietto non sia stato pagato, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, da una Corporazione, Società, da un Municipio, da un Governo estero.

Inoltre vengono respinti i mendicanti di professione; e coloro che si ritengono soggetti a cadere a carico della pubblica beneficenza, e ciò per l'età (o troppo giovane o troppo avanzata) e per la mancanza negli Stati Uniti di parenti stretti disposti e atti a provvedere al loro mantenimento.

È poi stabilito espressamente che può essere vietato lo sbarco dei minori degli anni sedici che arrivino in un porto federale senza essere accompagnati dai loro genitori; e ciò secondo norme che saranno stabilite dal Ministero del commercio e del lavoro. Risulta però da comunicazioni del regio Console di Nuova York, che, se i minori degli anni sedici si recano negli Stati Uniti per raggiungervi i loro genitori, vengono ammessi, sempre che non siano compresi in qualcuna delle categorie degli esclusi.

Infine non verrà ammesso allo sbarco chi accompagni una persona la quale sia respinta, quando questa, per ragioni di età, o per le sue condizioni fisiche o mentali, non possa essere abbandonata a sè stessa nel viaggio di ritorno.

E tali disposizioni si applicano a tutti indistintamente gli stranieri che si recano negli Stati Uniti. E quindi le persone comprese nelle categorie suindicate vengono respinte, non solo se sbarcano nei porti Nord-Americani, ma anche *se cercano di entrare nel territorio federale, per la via di terra, dalle frontiere del Messico o del Canada.*

La nuova legge, oltre ad estendere le categorie delle persone a cui è vietato lo sbarco, stabilisce che coloro che siano riusciti a entrare negli Stati Uniti in contravvenzione alla legge stessa vengano espulsi dentro i *tre anni del loro arrivo*. Una speciale disposizione prescrive l'espulsione delle donne straniere che, dentro lo

stesso termine di tre anni, siano trovate in una casa dove si pratici la prostituzione. Infine se la persona espulsa non può rimpatriare da sola senza pericolo, verrà espulsa anche chi l'ha accompagnata.

Alle notizie suindicate i signori Sindaci ed i Comitati locali per l'emigrazione vorranno dare larga diffusione nell'interesse dei lavoratori che intendano recarsi negli Stati Uniti.

Diamo ora la traduzione della nuova legge in parola.

**Legge 20 febbraio 1907, n. 96, che regola l'immigrazione degli stranieri negli Stati Uniti.**

Il Senato e la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti di America, riuniti in Congresso, hanno stabilito quanto appresso:

Art. 1. — Sarà imposta e riscossa una tassa di 4 dollari per ogni straniero che entri negli Stati Uniti. Questa tassa sarà pagata al ricevitore delle dogane del porto o del distretto doganale nel quale sbarcherà lo straniero, o, quando nel porto o nel distretto non vi sia ricevitore doganale, al ricevitore più vicino; essa sarà dovuta dal capitano, agente, proprietario o raccomandatario (*consignee*) della nave, o dalla Compagnia di trasporto o dall'esercente di qualunque altro mezzo di comunicazione che porta lo straniero negli Stati Uniti.

Le tasse percepite in forza della presente disposizione, insieme con tutte le multe e i proventi riscossi in forza delle leggi che regolano l'immigrazione degli stranieri, saranno versate al Tesoro degli Stati Uniti e costituiranno un fondo permanente che sarà denominato " Fondo per la immigrazione „ (*Immigrant Fund*). Questo fondo sarà erogato, sotto la sorveglianza del Segretario del Commercio e del Lavoro, per far fronte alle spese occorrenti a regolare l'immigrazione degli stranieri negli Stati Uniti a' termini delle leggi suaccennate, incluse quelle relative ai contratti di lavoro. Sullo stesso fondo graveranno le spese per i verbali delle decisioni delle Corti Federali, e per la loro raccolta per uso del Commissario generale dell'immigrazione, come pure gli stipendi e le spese di tutti i funzionari ed impiegati incaricati dell'attuazione delle dette leggi.

La tassa imposta con questo articolo è garantita sulla nave o su ogni altro mezzo di trasporto con cui gli stranieri siano arrivati negli Stati Uniti e costituisce un credito dell'Unione contro il proprietario o i proprietari della nave o di altro mezzo di trasporto. Il pagamento della tassa stessa può essere ottenuto con tutti i mezzi procedurali di diritto o di equità.

La tassa non sarà riscossa per gli stranieri che entreranno negli Stati Uniti dopo avere dimorato nel Canada, a Terranuova, nella Repubblica di Cuba o nella Repubblica del Messico per almeno un anno, senza interruzione, dalla data del loro arrivo nel territorio della Confederazione; nè per le persone, alla cui ammissione nulla osti, residenti in qualsivoglia possedimento degli Stati Uniti; nè per gli stranieri di transito per il territorio federale, nè per gli stranieri che essendo stati ammessi legalmente negli Stati Uniti si recano da una parte dell'Unione ad un'altra, attraversando territori stranieri finitimi.

Il Commissario generale dell'immigrazione, per ordine o coll'approvazione del Segretario del Commercio e del Lavoro, previo accordo con le Compagnie di trasporto, a' termini dell'articolo 32 della presente legge, può stabilire norme speciali pel pagamento della tassa imposta col presente articolo sugli stranieri che intendono di entrare negli Stati Uniti da un territorio straniero finitimo.

Qualora l'importo della somma esatta in un anno finanziario, a norma delle disposizioni del presente articolo, superasse due milioni e cinquecentomila dollari, l'eccedenza non verrà attribuita al Fondo per l'immigrazione.

Le disposizioni del presente articolo non si applicheranno agli stranieri che arriveranno a Guam, Porto Rico o Hawai. Ma se questi stranieri — a meno che non abbiano acquistato la cittadinanza americana — si rechino in seguito in un porto o in una località degli Stati Uniti sul continente Nord-Americano, saranno allora applicate le disposizioni di questo articolo.

Qualora il Presidente della Confederazione sia convinto che i passaporti rilasciati da un Governo estero ai suoi cittadini per de-

stinazioni diverse dagli Stati Uniti, o per i possedimenti insulari degli Stati Uniti o per la zona del Canale, siano rilasciati allo scopo di mettere in grado i titolari di entrare nel territorio dell'Unione a danno delle condizioni locali del mercato del lavoro, il Presidente stesso può proibire ai cittadini del paese che rilascia tali passaporti di entrare nel territorio continentale degli Stati Uniti dai paesi esteri, dai possedimenti insulari, o dalla zona del Canale per cui hanno ottenuto il passaporto.

Art. 2. — Non saranno ammesse negli Stati Uniti le seguenti categorie di stranieri: gli idioti, gli imbecilli, i deboli di mente (*feeble-minded*), gli epilettici, i pazzi e le persone colpite da pazzia durante il quinquennio precedente allo sbarco o che hanno avuto due o più accessi di pazzia in qualunque tempo anteriore; gli indigenti; le persone che possono cadere a carico della pubblica beneficenza; i mendicanti di professione; le persone affette da tubercolosi o da malattie ributtanti o contagiose (*loathsome or dangerous contagious disease*); le persone non comprese nelle categorie precedenti, che siano riconosciute e dichiarate dagli ispettori medici mentalmente o fisicamente difettosi a tal segno di non esser in grado di guadagnarsi la vita; le persone che abbiano riportate condanne o confessino di aver commesso un delitto od altro reato che implichi turpitudine morale (*felony or other crime or misdemeanor involving moral turpitude*); i poligami o le persone che ammettono la pratica della poligamia; gli anarchici e le persone che professano o propugnano il sovvertimento colla forza o colla violenza del Governo degli Stati Uniti o di ogni altro Governo o di ogni ordinamento legislativo (*forms of law*), o l'assassinio di pubblici funzionari; le prostitute, o le donne o le fanciulle, che vengano negli Stati Uniti a scopo di prostituzione o per qualunque altro fine immorale; le persone che procurano o tentano di introdurre prostitute, o donne o fanciulle, a scopo di prostituzione o per qualunque altro fine immorale; le persone chiamate in questa legge operai sotto contratto (*contract laborers*), che sono state indotte o spinte ad immigrare negli Stati Uniti mediante offerte o promesse d'impiego o in seguito

a contratti verbali, scritti o stampati, espressi o taciti per eseguire nell'Unione un lavoro di qualunque specie (*any kind, skilled or unskilled*); coloro che furono già espulsi (*deported*) dagli Stati Uniti, nell'anno successivo alla loro domanda di ammissione, perchè indotti o invitati ad immigrare nel modo su indicato; coloro il cui biglietto o prezzo di trasporto sia stato pagato con denaro altrui, o che abbiano ricevuti aiuti da altri per immigrare nella Confederazione, tranne il caso in cui sia positivamente e chiaramente dimostrato che tali persone non appartengono ad una delle sopra indicate categorie di esclusi e che il detto biglietto non è stato pagato da una Corporazione, Associazione, Società, Municipalità, Governi esteri, direttamente o indirettamente; i fanciulli sotto i sedici anni di età, non accompagnati da uno o da ambedue i genitori, e ciò secondo il giudizio discrezionale del Segretario del Commercio e del Lavoro, e a norma delle disposizioni che egli può emanare quando creda opportuno.

In forza di questa legge, non saranno respinte, salvo che non debbano essere escluse per qualche altro motivo, le persone che riportarono condanne per reati (*offense*) puramente politici, non implicanti turpitudine morale.

Le disposizioni del presente articolo concernenti il pagamento del biglietto o del prezzo di trasporto fatto da Corporazioni, Associazioni, Società, Municipalità o Governi esteri non si applicherà ai biglietti o passaggi posseduti da stranieri che attraversano, senza fermarvisi, gli Stati Uniti per recarsi in un paese estero contiguo.

Potranno essere fatti venire operai stranieri di speciale abilità tecnica, se non si trovano negli Stati Uniti operai di simil genere disoccupati.

Le disposizioni di questa legge, concernenti il contratto di lavoro, non si applicano agli attori da teatro (*professional actors*), agli artisti (*artists*), ai conferenzieri, ai cantanti, ai ministri di qualsiasi culto, ai professori in Istituti e Convitti (*professors for colleges or seminaries*), a coloro che esercitano una professione riconosciuta liberale (*recognized learned profession*) e alle persone addette esclusivamente a servizi personali e domestici.

Art. 3. — È vietato di fare entrare negli Stati Uniti una donna o fanciulla straniera a scopo di prostituzione o per qualunque altro fine immorale; e chiunque direttamente o indirettamente farà entrare o tenterà di fare entrare, allo scopo anzidetto, ovvero terrà o tenterà di tenere presso di sè per lo scopo medesimo una donna o ragazza straniera illegalmente introdotta nella Confederazione e chiunque terrà, manterrà, favorirà o assisterà, o ricovererà, in una casa o in altro luogo, a scopo di prostituzione o per qualsiasi altro fine immorale donne o fanciulle straniere entro tre anni dal loro arrivo negli Stati Uniti, sarà, in ciascuno dei casi su indicati imputato di reato, e, in caso di riconosciuta colpa, punito col carcere fino a cinque anni e con la multa non superiore a cinquemila dollari.

Ogni donna o fanciulla straniera che, entro tre anni dal suo arrivo negli Stati Uniti, sia trovata a far parte di una casa di prostituzione o dove si pratici la prostituzione, sarà considerata come illegalmente residente negli Stati Uniti e sarà espulsa, a norma degli articoli 20 e 21 della presente legge.

Art. 4. — Si renderà colpevole di reato qualsiasi persona, Compagnia, Società o Corporazione che in qualunque modo anticipi il prezzo di trasporto, o agevoli od incoraggi l'immigrazione negli Stati Uniti di uno o più operai sotto contratto, tranne il caso in cui questi operai siano ammessi ai termini delle due ultime disposizioni contenute nell'articolo 2 della presente legge.

Art. 5. — Per ogni violazione d'una delle disposizioni contenute nell'articolo 4 della presente legge, la persona, Società, Compagnia o Corporazione che se ne sia resa colpevole, coll'agevolare scientemente, incoraggiare o sollecitare l'immigrazione negli Stati Uniti di operai sotto contratto, sarà condannata a pagare per ogni singola infrazione una multa di mille dollari. Questa somma potrà essere richiesta e riscossa giudiziariamente dal Governo federale, o da chi per primo avrà intentata la relativa azione in nome proprio e a proprio beneficio, compreso l'immigrante stesso che abbia ricevuto la promessa di lavoro o impiego di qualsiasi genere, di cui si tratta, e sarà applicata la stessa procedura ora in vigore avanti le Corti degli Stati Uniti per i debiti di ugual valore.

Possono essere iniziati processi distinti per ogni singolo immigrante che abbia ricevuto promessa di lavoro od impiego di qualsiasi genere nel modo suindicato. È fatto obbligo al competente procuratore distrettuale di dar corso ad ognuno di tali giudizi, quando la relativa azione viene promossa dal Governo degli Stati Uniti.

Art. 6. — È vietato e sarà considerato come una violazione dell'articolo 4 della presente legge, il fatto di agevolare od incoraggiare mediante promessa di impiego l'immigrazione di uno straniero per mezzo di avvisi stampati e pubblicati all'estero, e l'immigrante che venisse in questo paese in seguito ad uno di tali avvisi, sarà considerato come se venisse sotto promessa o accordo di lavoro, secondo quanto è indicato nell'articolo 2, e saranno in tal caso applicate le pene stabilite nell'articolo 5.

Il presente articolo non si applicherà agli Stati e Territori, al distretto di Colombia o ai luoghi soggetti alla Confederazione, i quali pubblichino le facilitazioni da essi rispettivamente accordate agli immigranti.

Art. 7. — Le Compagnie di trasporto, il proprietario o i proprietari di navi, e chiunque altro trasporti emigranti negli Stati Uniti, non potranno direttamente o indirettamente, con incitamenti scritti, stampati od orali, sollecitare, stimolare, od incoraggiare l'immigrazione di stranieri negli Stati Uniti; ma questa disposizione non impedirà alle Compagnie di navigazione di emanare lettere, circolari, o avvisi che informino delle partenze delle loro navi, e delle condizioni e facilitazioni di trasporto. Per ogni violazione di questa disposizione la Compagnia di trasporto, il proprietario o i proprietari della nave, e chiunque altro eserciti il trasporto degli emigranti per gli Stati Uniti, e gli agenti da loro impiegati, saranno singolarmente soggetti alle penalità di cui all'articolo 5 di questa legge.

Art. 8. — Chiunque, compreso il comandante, l'agente, il proprietario od il raccomandatario di una nave, farà entrare o sbarcherà negli Stati Uniti, per mezzo di navi od in altro modo, un emigrante non debitamente ammesso da un ispettore d'immigrazione o che

non abbia diritto ai termini della legge di entrare negli Stati Uniti, sarà ritenuto colpevole di reato e sarà punito, se provata la sua reità, con la multa fino a mille dollari, o col carcere fino a due anni, o con ambedue queste pene per ogni persona che avrà sbarcato o introdotto. Le stesse pene si applicheranno a chi tenterà direttamente o per mezzo di altri di fare entrare o sbarcare negli Stati Uniti per mezzo di navi o in altro modo un emigrante nelle condizioni di cui sopra.

Art. 9. — È proibito a qualunque persona ed a qualsiasi Compagnia di trasporto, fatta eccezione delle linee ferroviarie penetranti negli Stati Uniti da un territorio estero contiguo, o al proprietario, comandante, agente o raccomandatario d'una nave, di introdurre negli Stati Uniti un emigrante affetto da una delle seguenti infermità: idiotismo, imbecillità, epilessia, tubercolosi, malattia ributtante o contagiosa; e se risulterà al Segretario del Commercio e del Lavoro che un emigrante condotto negli Stati Uniti era affetto da una di queste infermità al momento dell'imbarco all'estero e che l'esistenza di essa poteva fin d'allora essere constatata mediante un diligente esame medico, tale persona o Compagnia di trasporto o proprietario, comandante, agente o raccomandatario della nave, pagherà al ricevitore delle dogane del distretto ove è situato il porto di sbarco, la somma di cento dollari per ogni singola violazione alle disposizioni contenute in questo articolo.

A nessuna nave sarà rilasciato il foglio di partenza finchè non sia risolta la questione se la multa, sia oppur no dovuta e qualora questa sia stata inflitta, finchè non sia pagata; tale multa non potrà essere condonata nè rimborsata.

Il foglio di partenza può essere rilasciato prima che sia decisa la questione, purchè sia depositata una somma sufficiente a coprire l'importo della multa e delle spese, che verrà fissata dal Segretario del Commercio e del Lavoro.

Art. 10. — La decisione della Commissione inquirente (*Board of special inquiry*), di cui si parlerà in seguito, presa in base ad un certificato dell'ufficiale medico esaminante, sarà definitiva per

quanto riguarda l'esclusione di stranieri affetti da tubercolosi o da malattie ributtanti o contagiose, o da qualche imperfezione mentale o fisica, per cui lo straniero rientri in una delle categorie di persone non ammesse negli Stati Uniti ai termini dell'articolo 2 di questa legge.

Art. 11. — Quando un certificato di un ufficiale medico appartenente al Corpo di Sanità Pubblica e degli Ospedali Marittimi degli Stati Uniti, comprovi che un immigrante escluso ha bisogno di assistenza per malattia, infermità mentale o fisica, o a causa della sua età troppo giovanile, se tale immigrante è accompagnato da un altro straniero la cui tutela o custodia gli sia indispensabile, anche questi potrà essere respinto. Il comandante, agente, proprietario o raccomandatario della nave, con la quale tale immigrante e chi lo accompagna sono stati trasportati, saranno obbligati a rimpatriarli nello stesso modo che gli altri stranieri respinti.

Art. 12. — All'arrivo di uno straniero per via di mare in un porto degli Stati Uniti, sarà obbligo del capitano o del comandante del piroscafo, del veliero od altra nave che abbia a bordo il detto straniero di consegnare agli ufficiali d'immigrazione nel porto di sbarco, liste o manifesti di passeggeri, compilati nel momento e nel luogo dell'imbarco, nei quali sarà indicato, in risposta alle domande scritte nella testata del modulo a stampa, il cognome e nome, l'età e il sesso d'ogni straniero; se sia coniugato o celibe; il mestiere o la professione; se sappia leggere o scrivere; la nazionalità; la razza; l'ultima residenza; il nome e l'indirizzo del parente più prossimo lasciato nel paese donde proviene l'immigrante; il porto di sbarco negli Stati Uniti; l'eventuale destinazione definitiva al di là del porto di sbarco; se sia fornito di biglietto ferroviario per questa destinazione; se abbia pagato del proprio il biglietto d'imbarco, o se gli sia stato pagato da un'altra persona o da un'Associazione, Società, Municipalità o Stato, e, in tal caso, da chi; se possieda cinquanta dollari, o, se meno, quanto possieda; se vada a raggiungere un parente od amico, e, in caso affermativo, di qual parente od amico si tratti e quali ne siano il nome e l'in-

dirizzo preciso; se l'immigrante sia stato altre volte negli Stati Uniti e, in caso affermativo, quando e dove; se sia stato detenuto o ricoverato in un ospizio di mendicizia o in un manicomio o se sia stato a carico della beneficenza pubblica; se sia poligamo; se sia anarchico; se venga in seguito ad offerta, invito, promessa o contratto, espresso o tacito, di lavoro; quale sia il suo stato di salute, mentale e fisico; se sia deforme o storpio e, in caso affermativo, da quanto tempo e per qual motivo.

Il capitano o il comandante del piroscafo che in qualsiasi porto della Confederazione imbarchi emigranti diretti all'estero, dovrà parimenti consegnare, prima della partenza, al ricevitore delle dogane un elenco completo dei passeggeri stranieri imbarcati. Questo elenco dovrà contenere il nome, l'età, il sesso, la nazionalità, il luogo di residenza negli Stati Uniti, la professione e la data dell'ultimo arrivo negli Stati Uniti di ciascuno straniero.

Al comandante della nave non sarà rilasciato il foglio di partenza prima che abbia consegnato l'elenco o gli elenchi al ricevitore doganale del porto di partenza e affermato con giuramento che gli elenchi medesimi sono regolari e completi riguardo ai nomi e alle altre notizie in essi contenute intorno a ciascuno degli stranieri imbarcati. Qualsiasi negligenza od omissione nell'osservanza delle disposizioni del presente articolo sarà punita con le pene previste nell'articolo 15 della presente legge. Il ricevitore doganale al quale furono rimessi gli elenchi, secondo quanto è prescritto nel presente articolo, informerà prontamente il Commissario generale dell'immigrazione che i detti elenchi gli furono regolarmente consegnati e prenderà in proposito quelle disposizioni che saranno stabilite nel regolamento da emanarsi dallo stesso Commissario generale dell'immigrazione con l'approvazione del Segretario del Commercio e del Lavoro.

Nel caso di piroscafi che fanno servizio regolare nei porti degli Stati Uniti, il Commissario generale dell'immigrazione, con l'approvazione del Segretario del Commercio e del Lavoro, potrà, ove creda opportuno, consentire una dilazione per la consegna delle liste dei passeggeri stranieri in partenza.

Sarà infine obbligo del capitano o dell'ufficiale comandante dei piroscafi in partenza dai porti delle Isole Filippine, Guam, Porto Rico, Isole Hawai per un porto degli Stati Uniti nel continente Nord-Americano, di consegnare agli ufficiali d'immigrazione del porto di arrivo le liste o manifesti compilati nel tempo e nel luogo di imbarco, indicanti il nome di tutti gli stranieri che sono a bordo.

Art. 13. — I nomi di tutti gli immigranti che arrivano per mare nei porti degli Stati Uniti dovranno essere aggruppati in appositi elenchi contenenti non più di trenta nomi. Ad ogni immigrante o capo di famiglia sarà dato un biglietto, sul quale saranno scritti il suo nome, un numero o una lettera dell'alfabeto che indicherà l'elenco di cui egli fa parte e il numero che ha nel detto elenco, e ciò per facilitare la di lui identificazione al momento dello sbarco. Ogni elenco dovrà essere firmato e contenere una dichiarazione giurata del capitano o del comandante della nave, o del primo o secondo ufficiale di bordo, resa dinanzi ad un funzionario d'immigrazione del porto di sbarco, con la quale si attesti che egli ha fatto interrogare e sottoporre ad esame sanitario dal medico di bordo ognuno degli stranieri imbarcati e che dal rapporto di detto medico e dalle indagini da lui stesso eseguite ha tratto il convincimento che nessuno degli emigranti è idiota, imbecille, debole di mente, pazzo, indigente o soggetto a cadere a carico della pubblica beneficenza, ovvero affetto da tubercolosi o da malattia ributtante o contagiosa, che nessuno è stato condannato o riconosce di aver commesso un delitto od altro reato implicante turpitudine morale, che nessuno è poligamo o seguace della pratica della poligamia, o anarchico, che nessuno è giunto con promessa o previo accordo, espresso o tacito, di eseguire un dato lavoro negli Stati Uniti, che non vi sono prostitute, o donne o fanciulle venute negli Stati Uniti a scopo di prostituzione o per altro fine immorale; che, infine, secondo la sua piena scienza e coscienza, le notizie contenute in tali elenchi, circa ognuno di detti passeggeri, sono vere ed esatte sotto ogni riguardo.

Art. 14. — Il medico di bordo di detta nave deve pure firmare ciascun elenco e analogamente giurare e affermare, dinanzi ad un funzionario d'immigrazione, nel porto d'arrivo, quali sono i suoi precedenti professionali (*professional experience*) e i suoi titoli come medico e come chirurgo, e deve dichiarare che ha visitato personalmente ciascuno degli stranieri nominati nell'elenco e che questo, secondo quanto a lui risulta di piena scienza e coscienza, è completo, vero ed esatto in tutti i particolari relativi alle condizioni fisiche e mentali di detti passeggeri.

Se non si trova a bordo della nave alcun medico, l'esame delle condizioni fisiche e mentali dei passeggeri e l'attestazione di cui nel presente articolo saranno fatte da un medico competente, assunto dai proprietari della nave stessa.

Art. 15. — Nel caso in cui il capitano o comandante della nave trascurasse di consegnare ai detti funzionari d'immigrazione gli elenchi di tutti gli stranieri imbarcati, ai termini degli articoli 12, 13 e 14 di questa legge, egli dovrà pagare al ricevitore doganale del porto di sbarco la somma di dieci dollari per ogni straniero di cui manchino negli elenchi le predette indicazioni.

Qualora, senza giustificato motivo, la consegna delle liste dei passeggeri prescritta dall'articolo 12, non sia stata fatta dal capitano o comandante del piroscafo che trasporta passeggeri stranieri fuori degli Stati Uniti, la multa sarà pagata al ricevitore doganale del porto di partenza e ammonterà a dieci dollari per ogni straniero non compreso nell'indicato elenco. In nessun caso però l'ammontare complessivo delle multe potrà eccedere cento dollari.

Art. 16. — I funzionari preposti al servizio d'immigrazione, nell'atto di ricevere al porto di sbarco gli elenchi degli emigranti in arrivo, prescritti dagli articoli 12, 13 e 14 della presente legge, dovranno andare personalmente o mandare, in loro sostituzione, assistenti idonei sulle navi cui si riferiscono gli elenchi, per ivi esaminare tutti gli stranieri; oppure i funzionari stessi potranno ordinare il trasporto provvisorio degli stranieri nel tempo e nella località

determinati per provvedere a detto esame. Tale trasporto temporaneo non sarà considerato come sbarco definitivo, nè esimerà la Compagnia, i capitani, agenti o i proprietari, raccomandatari della nave che ha trasportato gli immigranti in un porto degli Stati Uniti, da alcuno degli obblighi, a cui sarebbero tenuti nel caso in cui essi fossero rimasti a bordo, a norma delle disposizioni di questa legge. Nei luoghi in cui sia adibito un locale apposito pel ricovero (*detention*) e l'esame degli immigranti, i funzionari d'immigrazione prenderanno cura di loro e le Compagnie di trasporto, i capitani, gli agenti, i proprietari e i raccomandatari delle navi che li hanno trasportati, saranno liberati dalle responsabilità derivanti dalla temporanea custodia di detti immigranti finchè non siano affidati nuovamente ad essi.

Art. 17. - L'esame delle condizioni fisiche e mentali di tutti gli stranieri in arrivo sarà fatto dai medici addetti al Corpo di Sanità Pubblica e degli Ospedali Marittimi degli Stati Uniti, che abbiano compiuto almeno due anni di pratica, dopo la laurea in medicina. Essi dovranno attestare, per opportuna norma dei funzionari d'immigrazione e delle Commissioni speciali d'inchiesta, di cui si parlerà in seguito, tutte le singole imperfezioni e le malattie fisiche e mentali da loro riscontrate in ogni passeggero o, se i detti medici non fossero competenti a giudicare di alcuni casi dubbi, potranno essere chiamati dei medici civili, che abbiano non meno di quattro anni di pratica, e ciò alle condizioni stabilite dal Commissario generale dell'immigrazione, per ordine o coll'approvazione del Segretario del Commercio e del Lavoro. Il Corpo di Sanità Pubblica e degli Ospedali Marittimi degli Stati Uniti sarà rimborsato dall'Ufficio dell'immigrazione, secondo le norme emanate dal Segretario del Commercio e del Lavoro, di tutte le spese sostenute per le visite mediche degli immigranti.

Art. 18. — I proprietari, gli ufficiali e gli agenti di una nave o di una Compagnia di trasporto (escluse le Compagnie ferroviarie autorizzate a stipulare contratti a norma dell'articolo 32 della presente legge) che trasporti un emigrante agli Stati Uniti, dovranno impedire lo sbarco di detto emigrante in tempo o in luoghi diversi

da quelli stabiliti dai funzionari d'immigrazione. Qualora il proprietario, l'ufficiale o l'agente trascuri di adempiere a questo dovere, sarà considerato colpevole di reato e punito, in ogni caso, con la multa da 100 a 1000 dollari, per ogni straniero sbarcato, o col carcere fino ad un anno, o con entrambe queste pene. Lo straniero sbarcato sarà ritenuto come illegalmente residente nel territorio degli Stati Uniti ed espulso a termini degli articoli 20 e 21 della presente legge.

Art. 19. — Tutti gli stranieri introdotti nel territorio della Confederazione in contravvenzione alla legge, saranno, ove sia possibile, subito rimandati nei paesi di provenienza sui piroscafi che li trasportarono negli Stati Uniti. La spesa del loro mantenimento durante la dimora negli Stati Uniti, come pure quella di rimpatrio saranno a carico del proprietario o dei proprietari delle navi che li trasportarono; e se il comandante, incaricato, agente, proprietario o raccomandatario d'una di tali navi ricusasse di riceverli a bordo della nave stessa o di altra della quale abbia la proprietà o che sia amministrata dagli stessi interessati, o trascurasse di trattenerli su di questa, o mancasse o ricusasse di ricondurli al porto straniero nel quale furono imbarcati, o di pagare la spesa del loro mantenimento durante il loro soggiorno negli Stati Uniti, od obbligasse gli emigranti respinti a pagare il viaggio di ritorno, od esigesse da loro una garanzia per il pagamento del viaggio stesso, sarà ritenuto colpevole di reato e, se provata la reità, punito con una multa non inferiore a 300 dollari per ogni singola infrazione, e alla nave non sarà rilasciato il foglio di partenza finchè la multa non sarà stata pagata.

Il Commissario generale dell'immigrazione con l'approvazione del Segretario del Commercio e del Lavoro, potrà sospendere, sotto condizioni da lui stesso stabilite, l'espulsione di qualsiasi emigrante giunto in contravvenzione alle disposizioni di questa legge, se, a suo giudizio, la di lui testimonianza sia necessaria in un procedimento che interessa il Governo degli Stati Uniti contro chi abbia contravvenuto a qualsiasi disposizione della presente

legge. Le spese di mantenimento delle persone trattenute per questo motivo saranno poste a carico del Fondo per l'immigrazione. Ma nessun straniero che, a termini dell'articolo 17 della presente legge, risulti affetto da tubercolosi o da una malattia ributtante e contagiosa, non compresa fra quelle per cui sia stabilita la quarantena, potrà sbarcare per sottoporsi a cura in un ospedale degli Stati Uniti senza autorizzazione espressa del Segretario del Commercio e del Lavoro.

Se un medico appartenente al Corpo di Sanità Pubblica e degli Ospedali Marittimi certifichi che la salute o la vita di uno straniero pazzo sarebbe indubbiamente messa in pericolo da una espulsione immediata, lo straniero stesso potrà essere trattenuto per la cura a spese del Fondo per l'immigrazione fino a che, a giudizio dello stesso medico, possa essere espulso senza pericolo.

Art. 20. — Ogni straniero venuto negli Stati Uniti in contravvenzione alla legge, o che risulterà vivere a carico della pubblica beneficenza per cause preesistenti allo sbarco, sarà per ordine del Segretario del Commercio e del Lavoro trattenuto in custodia e rimandato al paese di provenienza, in qualsiasi momento, entro tre anni dalla data del suo arrivo.

Le spese dipendenti dal provvedimento di espulsione compresa la metà dell'intera spesa occorsa per il viaggio dello straniero fino al porto di partenza saranno a carico della persona che lo abbia indotto a venire illegalmente negli Stati Uniti e, ove ciò non sia possibile, a carico del Fondo per l'immigrazione. Il viaggio di ritorno dal porto degli Stati Uniti sarà a carico del proprietario o dei proprietari della nave o Compagnia di trasporto con la quale l'immigrante è arrivato.

In attesa della decisione finale dell'autorità, nel caso di temporanea custodia (*detention*) di un immigrante, questi potrà ottenere di essere rilasciato versando una cauzione stabilita dal Segretario del Commercio e del Lavoro in misura non inferiore a cinquecento dollari, a condizione che egli si presenti, ogni qualvolta occorra, per essere interrogato intorno alle ragioni della sua detenzione, come pure

per essere espulso qualora la sua dimora negli Stati Uniti sarà giudicata illegale.

Art. 21. — Il Segretario del Commercio e del Lavoro quando, venga a cognizione che negli Stati Uniti si trovi un immigrato in contravvenzione alle disposizioni della presente legge o soggetto ad espulsione, ai termini della presente legge o di qualsiasi altra legge degli Stati Uniti, potrà ordinare che lo straniero entro tre anni dal suo sbarco o dalla sua entrata negli Stati Uniti, sia custodito e respinto al paese di provenienza in conformità delle norme contenute nell'articolo 20 della presente legge.

Il comandante, agente, proprietario o raccomandatario della nave, il quale trascurasse o ricusasse di eseguire l'ordine del Segretario del Commercio e del Lavoro, di imbarcare, custodire e ricondurre al luogo di provenienza lo straniero espulso a norma di questo articolo, sarà condannato alle pene sancite nell'articolo 19 di questa legge.

Qualora il Segretario del Commercio e del Lavoro ritenga che le condizioni fisiche e mentali dell'immigrato espulso siano tali da esigere cure personali e da rendere necessario che sia accompagnato, potrà affidarlo ad una persona adatta la quale lo accompagnerà fino al luogo della sua finale destinazione. Le spese inerenti a questo servizio saranno pagate nel modo stabilito dalla presente legge (art. 20).

Art. 22. — Il Commissario generale d'immigrazione, oltre agli altri obblighi che possano per legge essergli assegnati, dovrà provvedere, sotto la direzione del Segretario del Commercio e del Lavoro, alla retta esecuzione di tutte le leggi riferentisi all'immigrazione degli stranieri negli Stati Uniti, e dirigerà, sorveglierà e controllerà l'opera di tutti i funzionari ed impiegati del suo ufficio. Egli stabilirà norme e regolamenti, prescriverà le forme dei contratti, dei rapporti, dei permessi di entrata e di altri documenti; darà quelle istruzioni che non sieno in opposizione alla presente legge e che crederà più opportune, per assicurare l'osservanza della legge stessa e per tutelare il Governo degli Stati Uniti e gli immigranti da possibili frodi e danni, e avrà facoltà di stipulare contratti

per la sussistenza e l'aiuto di detti immigranti, qualora cadessero in miseria o avessero bisogno dell'assistenza pubblica: e tutto ciò sotto la direzione o con l'approvazione del Segretario del Commercio e del Lavoro.

Il Commissario generale dell'immigrazione dovrà pure distaccare temporaneamente funzionari dell'Ufficio d'immigrazione, quando a suo avviso ciò si renda necessario, per assumere informazioni circa il numero degli stranieri rinchiusi negli stabilimenti penali, nei riformatori e negli Istituti pubblici e privati di beneficenza, nei diversi Stati e possedimenti dell'Unione, nel distretto di Colombia, o in altro Territorio dipendente degli Stati Uniti, e per informare i funzionari di tali Istituti delle disposizioni della legge relative alla espulsione degli immigranti caduti a carico della pubblica beneficenza. A tale scopo il Commissario generale dell'immigrazione, previa approvazione del Segretario del Commercio e del Lavoro, potrà, tutte le volte che lo crederà necessario, per raggiungere gli scopi della presente legge, inviare all'estero funzionari di immigrazione e medici, e ciò in relazione con le disposizioni contenute nell'articolo 17.

Art. 23. — Le attribuzioni dei Commissari d'immigrazione saranno di carattere amministrativo e verranno determinate, in modo particolareggiato, da un regolamento compilato sotto la direzione o con l'approvazione del Segretario del Commercio e del Lavoro.

Art. 24. — Gli Ispettori d'immigrazione e gli altri funzionari adibiti allo stesso ufficio (commessi ed impiegati) saranno nominati dal Segretario del Commercio e del Lavoro; e da questo saranno pure fissati, aumentati o diminuiti, secondo i casi, i loro stipendi, su proposta del Commissario generale dell'immigrazione e in conformità delle disposizioni della legge 16 gennaio 1883, sul servizio civile (*civil service Act*).

Il detto Segretario, per l'esecuzione di quella parte della presente legge che esclude gli operai sotto contratto (*contract laborers*), potrà — senza attenersi alle disposizioni della legge sul servizio civile (*civil service Act*) e delle varie leggi relative ai ruoli organici dei

funzionari dello Stato (*Acts relative to the compilation of the official register*) — valersi delle persone che egli crederà di adibire, fissando e, ove occorra, aumentando o diminuendo i loro stipendi. Lo stesso Segretario potrà prelevare ogni anno dal Fondo dell'immigrazione cinquantamila dollari o quella maggior somma che gli occorra, per provvedere al pagamento degli stipendi e alle spese di questo personale e a quelle dipendenti dalle funzioni da esso esercitate. I cassieri della Tesoreria faranno anticipazioni sulla detta somma all'ufficiale delegato pei pagamenti, senza esigere rendiconti speciali, ogni qualvolta il Segretario del Commercio e del Lavoro dichiarerà che i rendiconti speciali non potrebbero essere rilasciati nell'interesse del Governo.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alla nomina dei Commissari d'immigrazione nei porti degli Stati Uniti, fatte a norma del *Civil Appropriation Act* del 18 agosto 1894, nè allo stato giuridico dei Commissari già nominati.

I funzionari d'immigrazione avranno facoltà di ricevere i giuramenti e di raccogliere ed esaminare le prove presentate da ogni immigrante a sostegno del suo diritto all'ammissione nel Territorio e, se è necessario, di assumere a verbale tali testimonianze. Se una persona, a cui sia stato deferito il giuramento secondo le disposizioni di questa legge, giuri volontariamente e scientemente il falso su qualsiasi circostanza riferentesi al diritto di ammissione di uno straniero negli Stati Uniti, sarà considerata colpevole di falso giuramento e punita, a norma dell'articolo 5392 degli *United States Revised Statutes*. Qualora la decisione di un funzionario d'immigrazione sia favorevole all'ammissione di uno straniero, essa può essere soggetta a ricorso da parte di un altro funzionario d'immigrazione e, in seguito a tale ricorso, lo straniero sarà esaminato per le necessarie indagini da una Commissione speciale (*Board of special inquiry*). Quando l'Ispettore d'immigrazione non ritenga che un immigrante abbia sicuramente e indubbiamente diritto allo sbarco, l'immigrante stesso sarà trattenuto per essere sottoposto all'esame di detta Commissione.

Art. 25. Le Commissioni speciali d'inchiesta saranno costituite dai Commissari d'immigrazione nei vari porti d'arrivo, ogni qualvolta ciò si ritenga necessario pel pronto disbrigo di tutti i casi di immigranti detenuti (*detained*) nei detti porti, a norma delle disposizioni della legge. Esse saranno composte di tre membri, scelti tra i funzionari dell'immigrazione, designati dal Commissario generale, con l'approvazione del Segretario del Commercio e del Lavoro. Nei porti in cui esistessero meno di tre Ispettori d'immigrazione, il Segretario del Commercio e del Lavoro, su proposta del Commissario generale, potrà designare altri funzionari degli Stati Uniti a far parte di tali Commissioni. Queste saranno competenti a decidere sull'ammissione allo sbarco d'uno straniero che sia stato debitamente trattenuto per essere esaminato. Le udienze di queste Commissioni saranno tenute a porte chiuse, ma le Commissioni stesse faranno redigere verbali particolareggiati della procedura seguita e delle testimonianze raccolte. Perchè la decisione sia valida, basta che sia stata presa col voto di due membri; ma il membro dissenziente della Commissione o lo straniero potrà presentare ricorso, pel tramite del Commissario d'immigrazione del porto d'arrivo o del Commissario generale d'immigrazione, al Segretario del Commercio e del Lavoro. La presentazione dell'appello sospende ogni provvedimento definitivo circa lo straniero, e ciò fino a che il Commissario d'immigrazione del porto di arrivo abbia ricevuto il testo della deliberazione definitiva che sarà emessa in base alle sole deposizioni rese avanti alla Commissione di inchiesta speciale.

Nel caso in cui uno straniero non sia ammesso negli Stati Uniti per qualsiasi legge o trattato attualmente in vigore o che sarà in seguito promulgato, la deliberazione del competente ufficiale d'immigrazione, se sia contraria all'ammissione dell'immigrante, sarà definitiva a meno che non sia stato presentato ricorso in appello al Segretario del Commercio e del Lavoro.

Le disposizioni del presente articolo relative al ricorso in appello non sono tuttavia applicabili nel caso in cui si tratti di immigranti respinti in base all'articolo 10 della presente legge.

Art. 26. — L'immigrante soggetto ad essere respinto per la possibilità che cada a carico della pubblica beneficenza o per imperfezioni fisiche, diverse dalla tubercolosi o da una malattia ributtante o contagiosa, potrà essere ammesso, se non vi si oppongono altri motivi, secondo il giudizio discrezionale del Segretario del Commercio e del Lavoro, e ciò previo versamento di una congrua cauzione o malleveria nella misura che sarà stabilita dallo stesso Segretario e sotto condizioni tali da garantire qualsiasi Stato dell'Unione, Territorio, Contea, Municipio, Distretto, dal pericolo che l'immigrante possa cadere a carico della pubblica beneficenza. L'ammissione di questa classe di immigranti sarà consentita in considerazione della garanzia o malleveria prestata.

Sulle cauzioni e malleverie, come sopra prestate, potrà esperirsi azione nel nome e dai funzionari giudiziari competenti sia del Governo degli Stati Uniti sia di qualsiasi Stato, Territorio, Distretto, Contea o Municipalità in cui l'immigrante cada a carico della pubblica beneficenza.

Art. 27. — Nessuna azione o procedimento per infrazione alle disposizioni della presente legge potrà essere risolta, conciliata o sospesa senza decisione motivata della Corte giudiziaria, avanti a cui è pendente.

Art. 28. — Nessuna disposizione della presente legge potrà aver effetto a riguardo di qualsiasi azione o procedimento giudiziario già iniziato ovvero di qualsiasi atto e fatto d'indole civile o criminale, anteriore all'entrata in vigore della legge stessa: rimanendo a tale effetto transitoriamente in vigore anche quelle disposizioni legislative che sono abrogate o modificate dalla presente legge.

Art. 29. — Le Corti di circolo e di distretto (*circuit and district Courts*) sono investite della piena ed intera cognizione di tutte le cause civili e penali, promosse in dipendenza delle disposizioni di questa legge (1).

(1) Per Corti di circolo s'intendono le magistrature che amministrano giustizia recandosi temporaneamente nei diversi luoghi compresi nella loro giurisdizione.

Art. 30. — Tutte le concessioni per il cambio della moneta, il trasporto dei passeggeri e dei loro bagagli, l'esercizio dei ristoranti e ogni altra concessione di simil natura, nelle stazioni d'arrivo degli immigranti negli Stati Uniti, saranno fatte in seguito a pubblica gara, sotto le condizioni e i limiti che il Commissario generale dell'immigrazione prescriverà, per ordine o con l'approvazione del Segretario del Commercio e del Lavoro. Le bevande alcooliche (*intoxicating liquors*) non possono essere messe in vendita nelle dette stazioni. Il denaro ricavato dalle concessioni su indicate, sarà versato nella Tesoreria degli Stati Uniti, a credito del Fondo per l'immigrazione, di cui nell'articolo 1 della presente legge.

Art. 31. — Per motivi di ordine pubblico e perchè siano resi possibili gli arresti per reati, a norma delle leggi degli Stati e Territori della Confederazione, ove si trovano le varie stazioni d'arrivo degli immigranti, i funzionari in servizio presso tali stazioni potranno, ove sia necessario, chiedere l'intervento dei funzionari locali dello Stato e del Municipio, incaricati di fare eseguire queste leggi, e a quelle stazioni si estenderà il potere dei detti funzionari e la giurisdizione delle Corti giudiziarie locali.

Art. 32. — Il Commissario generale dell'immigrazione, per ordine o coll'approvazione del Segretario del Commercio e del Lavoro, stabilirà le norme circa l'ammissione e l'esame degli immigranti dalla frontiera terrestre del Canada o del Messico, in modo da non trattenere, impedire o recar noie, senza necessità, ai passeggeri ordinari che viaggiano tra gli Stati Uniti e quei paesi. A tale scopo il Commissario generale avrà facoltà di stipulare opportuni accordi con le Compagnie straniere di trasporto.

Art. 33. — Agli effetti della presente legge, le parole: *Stati Uniti*, adoperate nel titolo e nei vari articoli di essa, significano non solo gli Stati Uniti, ma anche ogni acqua ed ogni territorio e località attualmente dipendenti dal Governo dell'Unione, eccettuata la zona del Canale dell'Istmo.

Se uno straniero lascia la zona del Canale tentando di entrare in qualsiasi località del territorio degli Stati Uniti, nessuna dispo-

sizione della presente legge verrà interpretata in modo da permettergli di entrare sotto condizioni diverse da quelle applicabili a tutti gli altri immigranti.

Art. 34. — Il Commissario generale di immigrazione, con l'approvazione del Segretario del Commercio e del Lavoro, potrà nominare un Commissario di immigrazione a Nuova Orleans (Luisiana) con le stesse attribuzioni che hanno ora i Commissari di altre località.

Art. 35. — Gli stranieri arrestati dopo essere entrati negli Stati Uniti, o riconosciuti come illegalmente entrati a norma delle disposizioni di questa legge, saranno condotti in quei porti transatlantici o transpacifici, nei quali s'imbarcarono per gli Stati Uniti; se s'imbarcarono per un territorio straniero contiguo a quelli dell'Unione, saranno condotti nel porto in cui si imbarcarono per detto territorio.

Art. 36. — Tutti gli stranieri che entreranno negli Stati Uniti da porti o località non designate dal Segretario del Commercio e del Lavoro, saranno considerati come entrati nel paese illegalmente e saranno espulsi nei modi indicati dagli articoli 20 e 21 della presente legge.

Le disposizioni del presente articolo non potranno modificare il diritto conferito dall'articolo 32 della presente legge al Commissario generale dell'immigrazione, di prescrivere norme per l'entrata e la visita degli stranieri lungo la frontiera del Canada e del Messico.

Art. 37. — Ogni qualvolta uno straniero, dopo aver fissato il proprio domicilio nel territorio degli Stati Uniti e presentata la domanda preliminare per ottenere la cittadinanza americana, faccia venire la moglie o i figli minorenni a raggiungerlo, se dette persone siano trovate affette da malattia contagiosa, saranno trattenute, secondo le norme da stabilirsi dal Segretario del Commercio e del Lavoro, fino a tanto che si possa determinare se la malattia sia facilmente curabile e se possa loro permettersi lo sbarco senza danno altrui. Tali immigranti non saranno ammessi nè respinti fino a che tale circostanza non sia accertata; e se verrà giudicato che la malattia è facilmente curabile o che si può permettere lo

sbarco senza danno altrui, essi saranno ammessi purchè non vi si oppongano altri motivi.

Art. 38. — Chiunque non riconosca o s'opponga all'autorità di qualsiasi Governo costituito o sia membro od affiliato di una Società che professi tali principii, insegni e propugni il dovere, la necessità o la convenienza di aggredire od uccidere, a causa della sua qualità, qualsiasi autorità o funzionario del Governo degli Stati Uniti o degli altri Governi costituiti, non potrà ottenere il permesso di entrare negli Stati Uniti o in un Territorio dipendente.

Il Segretario del Commercio e del Lavoro detterà norme per assicurare la rigorosa osservanza di questa disposizione.

Chiunque scientemente aiuti od assista una tale persona ad entrare nella Confederazione o in qualunque Territorio o luogo soggetto al Governo degli Stati Uniti, oppure cooperi o cospiri con qualsiasi persona allo scopo di permettere o procurare ad essa l'entrata negli Stati Uniti, se non in conformità delle norme emanate in riguardo dal Segretario del Commercio e del Lavoro, sarà punito con la multa fino a cinquemila dollari, o col carcere fino a cinque anni, o con ambedue queste pene.

Art. 39. — È istituita una Commissione composta di tre senatori, nominati dal Presidente del Senato, tre deputati, nominati dal Presidente della Camera dei rappresentanti, e di altri tre membri scelti dal Presidente degli Stati Uniti.

Questa Commissione per mezzo di Sotto-Commissioni od in altra guisa farà indagini minuziose e complete circa l'immigrazione.

A tal uopo la Commissione è autorizzata a far citare le persone che crederà d'interrogare; a richiedere documenti, intraprendere i viaggi necessari, sia negli Stati Uniti come all'estero, deferire, per mezzo del Presidente o di qualcuno de' suoi membri, giuramenti, esaminare le prove e i documenti relativi alla propria missione. È pure autorizzato a provvedersi del personale necessario e di ogni altra assistenza.

La Commissione dovrà poi presentare al Congresso le proprie conclusioni e le proposte che crederà opportuno di fare. Le somme

necessarie per eseguire l'inchiesta saranno prelevate dal " Fondo per l'Immigrazione „ con ordine firmato dal presidente. Saranno pure pagate sullo stesso fondo le spese incontrate dai membri della Commissione e un congruo compenso, da fissarsi dal Presidente degli Stati Uniti, per i membri che non fanno parte del Congresso.

Il Presidente degli Stati Uniti è pure autorizzato a convocare, a nome del Governo, quando lo crederà opportuno, una Conferenza internazionale da riunirsi nel luogo che verrà fissato di accordo, o ad inviare nei paesi esteri commissari speciali allo scopo di disciplinare con accordi internazionali, da sottoporre al parere e all'approvazione del Senato federale, l'immigrazione degli stranieri negli Stati Uniti. Egli ha pure facoltà di provvedere per l'esame delle condizioni mentali, morali e fisiche degli stranieri mediante i consoli americani od altri funzionari del Governo degli Stati Uniti, nei porti d'imbarco o altrove; di assicurare la cooperazione dei Governi esteri affine di evitare che si eludano nei rispettivi paesi le leggi federali concernenti l'immigrazione negli Stati Uniti; di stringere accordi internazionali per impedire l'immigrazione di persone le quali, a norma delle leggi federali, sono o possono essere respinte, come pure ha facoltà di disciplinare tutto quanto si riferisce all'immigrazione di tali persone.

Art. 40. — Il Commissario generale dell'immigrazione, sotto la direzione e con l'approvazione del Segretario del Commercio e del Lavoro, è delegato ad istituire una divisione d'informazioni presso l'Ufficio d'immigrazione e di naturalizzazione; lo stesso Segretario provvederà il personale necessario. Questa divisione curerà la distribuzione vantaggiosa degl'immigranti fra i diversi Stati e Territori che hanno bisogno di immigranti; e a tale scopo sarà avviata una corrispondenza coi competenti funzionari degli Stati e Territori della Confederazione. La detta divisione raccoglierà da ogni fonte attendibile utili informazioni intorno alle risorse, ai prodotti e ai caratteri fisici di ogni singolo Stato o Territorio.

Tali informazioni formeranno oggetto di pubblicazioni in diverse lingue che verranno distribuite agli immigranti ammessi, che ne fa-

ranno domanda nelle stazioni d'immigrazione degli Stati Uniti, e a quelle persone che le richiederanno.

Quando uno Stato o Territorio della Confederazione nomina e tiene uno o più agenti, che lo rappresentano, in una stazione d'immigrazione degli Stati Uniti, questi agenti, sotto le condizioni stabilite dal Commissario generale dell'immigrazione, con l'approvazione del Segretario del Commercio e del Lavoro, potranno avvicinare gli immigranti già ammessi allo sbarco e spiegar loro, a voce o per iscritto, i vantaggi speciali offerti dal proprio Stato o Territorio agli stranieri che intendono di stabilirvisi. Detti agenti, ammessi alle stazioni di immigrazione, saranno soggetti a tutte le disposizioni date dal Commissario generale d'immigrazione, il quale, con l'approvazione del Segretario del Commercio e del Lavoro, potrà nel caso di violazioni delle norme stabilite, di cui si rendessero colpevoli, privarli dei privilegi loro concessi.

Art. 41. — Le disposizioni della presente legge non si applicano ai funzionari dei Governi esteri accreditati negli Stati Uniti, nè al personale dipendente nè alle loro famiglie e neppure ai loro ospiti.

Art. 42. — Il comandante di un piroscafo o di altra nave, su cui si trovino emigranti o passeggeri non di cabina, imbarcati in qualsiasi porto o luogo di un paese estero o dominio (eccettuati i porti e i luoghi situati nei territori stranieri contigui agli Stati Uniti), non potrà portare tali navigli e passeggeri in qualsiasi porto o luogo degli Stati Uniti, qualora la nave non sia provvoluta dei compartimenti, degli spazi liberi e degli adattamenti qui appresso indicati, che dovranno essere assegnati, mantenuti ed effettivamente adibiti ad uso dei passeggeri durante l'intero viaggio.

In ogni piroscafo i compartimenti o gli spazi non occupati dal carico, dalle provviste o dalle merci, dovranno avere dimensioni tali che sia possibile assegnare a ciascuno dei passeggeri diciotto piedi di superficie libera del ponte, su cui sono alloggiati, se il compartimento o spazio è situato sul ponte principale o sul primo ponte immediatamente sotto il ponte principale della nave; e venti piedi di superficie libera del ponte, su cui detti passeggeri sono alloggiati, se il compartimento o spazio è situato sul secondo ponte

immediatamente al disotto di quello principale. Però, se la distanza tra il ponte inferiore e quello immediatamente superiore è minore di sette piedi, o se le aperture (escluse le piccole aperture laterali), dalle quali il ponte inferiore riceve insieme aria e luce, hanno una dimensione minore di tre piedi quadrati per ogni cento piedi di superficie del ponte, la nave non potrà portare su quel ponte un numero di passeggeri maggiore di uno per ogni trenta piedi di superficie libera. Non sarà permessa di trasportare passeggeri su ponte diverso da quelli sopra nominati.

Nei bastimenti a vela i passeggeri potranno essere alloggiati soltanto sul ponte (che non sia un falso ponte (*orlop deck*)) immediatamente al disotto del ponte principale, ovvero in casseri e tughe (*a poop or deck house*) costruiti sul ponte principale; e i compartimenti o spazi, non occupati dal carico, dalle provviste o dalle merci, dovranno avere dimensioni tali che sia possibile di assegnare centodieci piedi cubici a ciascun passeggero imbarcato.

I passeggeri non potranno essere alloggiati in corridoio o in compartimento, o in casseri e tughe, nei quali l'altezza fra un ponte e l'altro sia minore di sei piedi. Nel calcolare il numero dei passeggeri imbarcati su ogni nave, non si terrà conto dei bambini di età inferiore ad un anno; e due bambini d'età superiore ad un anno ed inferiore agli otto anni saranno considerati come un solo passeggero.

Non si terrà conto neppure delle persone imbarcate, durante il viaggio, da qualche altro bastimento naufragato o pericolante in alto mare o che siano state raccolte in mare da qualsiasi imbarcazione, zattera od altrimenti.

Il comandante di una nave che arriva in un porto o località degli Stati Uniti in violazione di qualsiasi delle disposizioni contenute nel presente articolo, sarà considerato colpevole di reato e, se il numero dei passeggeri, non di cabina, imbarcati sulla nave, sia maggiore di quello rispettivamente fissato più sopra, sarà punito con una multa di cinquanta dollari per ogni passeggero in più del numero consentito e anche col carcere fino a sei mesi.

Quest'articolo andrà in vigore il 1° gennaio 1909.

Art. 43. — La legge 3 marzo 1903 che regola l'immigrazione degli stranieri negli Stati Uniti (fatta eccezione dell'articolo 34) e la legge del 22 marzo 1904, che estende l'esenzione della tassa individuale ai cittadini di Terranuova che entrano negli Stati Uniti, come pure tutte le leggi o parti di leggi contrarie alla presente sono abrogate.

La presente legge non abroga, nè modifica le leggi in vigore che si riferiscono all'immigrazione o all'esclusione dei chinesi e loro discendenti, e neppure l'articolo 6, capitolo 453, terza sessione del 58° Congresso approvato il 6 febbraio 1905; nè abroga e modifica, fino al 1° gennaio 1909, l'articolo 1 della legge 2 agosto 1882, intitolata " Legge che regola il trasporto dei passeggeri per via di mare „.

Art. 44. — La presente legge entrerà in vigore il 1° luglio 1907, però l'articolo 39 e l'ultima parte dell'articolo 1 entreranno in vigore non appena la legge sarà approvata e l'articolo 42 il 1° gennaio 1909.

**Legislazione degli Stati Uniti sulla naturalizzazione degli stranieri e sull'emigrazione dei cittadini americani e la loro protezione all'estero.**

Il 27 settembre 1906 entrò in vigore negli Stati Uniti d'America una nuova legge sulla naturalizzazione.

Da lungo tempo era ivi sentita la necessità di disciplinare con norme più rigorose la concessione della cittadinanza, allo scopo d'impedire sia l'immigrazione di persone non desiderabili, sia soprattutto le frodi che si commettevano mediante la falsificazione di certificati di naturalizzazione. Queste frodi erano divenute così frequenti, che il Governo nord-americano affidò ad un'apposita Commissione l'incarico di suggerire, previe le opportune indagini, i mezzi di ovviare ai lamentati inconvenienti. Dalle indagini eseguite risultò che numerosi certificati erano stati ottenuti in modo fraudolento, da persone le quali non avrebbero potuto legalmente ottenere la naturalizzazione, perchè erano prive dei necessari requisiti di istruzione e di moralità.

In seguito ai risultati dell'inchiesta, la Commissione compilò un progetto di legge inteso a circondare di maggiori garanzie la conces-

sione della cittadinanza americana e ad impedire il rinnovarsi degli abusi che si erano verificati per l'addietro. Questo progetto di legge fu approvato dal Congresso il 29 giugno 1906 ed entrò in vigore novanta giorni dopo la sua approvazione.

Secondo la nuova legge, molte e rigorose formalità sono richieste per poter divenire cittadino degli Stati Uniti. Anzitutto si deve dichiarare, davanti ad una delle Corti aventi giurisdizione in materia di naturalizzazione, la propria intenzione di acquistare la cittadinanza americana e rinunciare al giuramento di fedeltà fatto al proprio sovrano. Tale dichiarazione deve contenere altresì il nome e cognome, l'età, la professione, i connotati, il luogo di nascita e quello di ultima residenza all'estero, ecc.

Trascorsi almeno due anni dalla data della dichiarazione, l'aspirante deve presentare una domanda, da lui sottoscritta e con la firma autenticata, nella quale, oltre a numerose notizie circa le sue condizioni personali, deve dichiarare di non essere poligamo, nè seguace della poligamia; di non professare principii sovversivi, di non essere contrario ai governi costituiti, ecc. La domanda dev'essere accompagnata da una dichiarazione giurata di due testimoni, cittadini americani e degni di fede, i quali attestino che l'aspirante ha dimorato per almeno cinque anni senza interruzione negli Stati Uniti e per un anno almeno nel territorio soggetto alla giurisdizione della Corte, a cui è presentata la domanda, che è una persona di buona condotta morale, ecc. Contemporaneamente alla domanda dev'essere presentato alla cancelleria della Corte un certificato del Dipartimento del commercio e del lavoro, comprovante il tempo, il luogo e il modo di arrivo negli Stati Uniti.

Altre condizioni richieste dalla legge per potere acquistare la naturalizzazione sono che l'aspirante giuri di difendere la costituzione degli Stati Uniti, rinunci ad ogni titolo od ordine nobiliare di cui sia insignito nel proprio paese, come pure al giuramento di fedeltà al proprio sovrano, parli correntemente l'inglese, ecc.

Dopo decorsi almeno novanta giorni da quello in cui fu presentata la domanda di naturalizzazione, ha luogo davanti alla Corte un vero

e proprio giudizio, con intervento dell'aspirante e de' suoi testimoni, e con diritto da parte del Governo nord-americano di produrre documenti, fare escutere testimoni e presentare conclusioni contrarie all'accoglimento della domanda. La Corte pronuncia poi la sua decisione e, qualora questa sia favorevole, rilascia il certificato di naturalizzazione.

La legge determina pure quali sono le Corti competenti a conoscere delle domande di naturalizzazione; fissa i diritti da pagare dalla parte istante; stabilisce la procedura da seguire per l'annullamento dei certificati ottenuti illegalmente o con frode e commina infine pene severe contro chiunque trasgredisca le disposizioni della legge o ne agevoli in qualunque modo la trasgressione.

La legge del 2 marzo 1907 contiene le norme concernenti l'emigrazione dei cittadini degli Stati Uniti d'America e la loro protezione all'estero. Essa stabilisce quali sono le persone che hanno diritto alla protezione del Governo federale allorchè si trovano in paesi stranieri e quali sono i requisiti necessari per goderla. Regola inoltre la nazionalità delle donne americane che hanno contratto matrimonio con stranieri e delle donne straniere che hanno contratto matrimonio con cittadini americani, come pure la nazionalità dei figli nati fuori degli Stati Uniti da genitori stranieri.

**Legge degli Stati Uniti 29 giugno 1906, sulla naturalizzazione degli stranieri.**

Art. 1. La denominazione dell'Ufficio di immigrazione presso il Dipartimento del commercio e del lavoro è mutata in quella di " Ufficio di immigrazione e naturalizzazione „ (*Bureau of immigration and naturalization*). Quest'Ufficio è posto sotto la direzione e il controllo del Segretario del commercio e del lavoro e, oltre le attribuzioni che ha attualmente in forza della legge, si occuperà d'ora innanzi di tutto ciò che si riferisce alla naturalizzazione degli stranieri. Esso provvederà, per uso delle varie stazioni di immigrazione esistenti in tutto il territorio degli Stati Uniti, i registri nei quali i commissari d'immigrazione devono iscrivere le notizie relative a ciascuno straniero che giunga negli Stati Uniti

a partire dal giorno dell'approvazione della presente legge, cioè il nome, l'età, la professione, i connotati personali (compresi la statura, la complessione, il colore dei capelli e degli occhi), il luogo di nascita, il luogo di ultima residenza, il luogo di destinazione negli Stati Uniti, la data dell'arrivo e, qualora lo straniero sia giunto in un porto, il nome del piroscafo sul quale fece il viaggio. I commissari di immigrazione cureranno che sia rilasciato allo straniero un certificato estratto dal suddetto registro e contenente le notizie sopra indicate.

Art. 2. Il Segretario del commercio e del lavoro provvederà che al detto Ufficio siano forniti i locali mobiliati occorrenti nella città di Washington, i registri e tutto il bisognevole, come pure quel numero di altri assistenti, segretari, stenografi, copisti e impiegati, che sia necessario per l'esatto adempimento degli obblighi imposti all'Ufficio stesso dalla presente legge. Egli fisserà i compensi dovuti ai detti funzionari fino al 1° luglio 1907, entro i limiti delle somme stanziare a tal uopo nel bilancio.

Art. 3. La facoltà di naturalizzare gli stranieri come cittadini degli Stati Uniti è conferita esclusivamente alle Corti sottoindicate:

Alle Corti di circolo e di distretto (*circuit and district courts*) degli Stati Uniti attualmente esistenti o che potranno in seguito essere istituite dal Congresso in qualsiasi Stato; alle Corti federali di distretto degli Stati Uniti per i Territori di Arizona, Nuovo Messico, Oklahoma, Hawaii ed Alaska; alla Suprema Corte del distretto di Columbia e alle Corti degli Stati Uniti per il Territorio Indiano; come pure a tutte le Corti di archivio (*Courts of record*) attualmente esistenti in qualsiasi Stato o Territorio, o che potranno in seguito esservi istituite, che abbiano un sigillo e un cancelliere e siano competenti a conoscere delle azioni di stretto diritto o di equità, ovvero di stretto diritto e di equità (*actions at law or equity, or law and equity*), in cui il valore controverso sia illimitato.

Ciascuna delle Corti sopra indicate, di Stato, territoriali e federali, può accordare la naturalizzazione a quei soli stranieri che risiedono nel proprio distretto giudiziario.

L'Ufficio di immigrazione e naturalizzazione deve, a richiesta dei cancellieri delle suddette Corti, fornire a queste, ogniqualvolta occorra, i moduli in bianco necessari per la naturalizzazione degli stranieri. Tutti i certificati di naturalizzazione saranno numerati in ordine progressivo e stampati su carta speciale (*safety paper*), fornita dall'Ufficio stesso.

Art. 4. Lo straniero non può essere ammesso a divenire cittadino degli Stati Uniti se non sotto l'osservanza delle seguenti formalità:

1° Egli deve dichiarare con giuramento, davanti al cancelliere di

una delle Corti autorizzate con la presente legge a naturalizzare stranieri, o ad un suo delegato, nel distretto dove lo straniero risiede, almeno due anni prima dell'ammissione e dopo aver compiuto l'età di 18 anni, che intende in buona fede divenire cittadino degli Stati Uniti e rinunciare per sempre ad ogni obbedienza e fedeltà a qualsiasi principe o sovrano, Potenza o Stato straniero, e particolarmente e nominativamente a quel principe o a quel sovrano, a quella Potenza o a quello Stato, del quale è in quel momento suddito o cittadino. Tale dichiarazione deve contenere altresì il nome dello straniero, l'età, la professione, i connotati personali, il luogo di nascita, il luogo di ultima residenza all'estero, lo Stato straniero del quale era suddito, la data dell'arrivo, il nome del piroscafo (ove ne sia il caso) col quale giunse e il luogo di attuale residenza negli Stati Uniti. Lo straniero, il quale abbia già dichiarato la propria intenzione di divenire cittadino degli Stati Uniti, in conformità della legge in vigore al tempo della fatta dichiarazione, non è obbligato a rinnovarla.

2° Non prima di due nè oltre sette anni dopo la dichiarazione di volontà, egli deve fare e presentare, in duplice esemplare, una domanda per iscritto, firmata di suo pugno e con la firma debitamente autenticata, nella quale deve indicare il suo nome e cognome, il luogo di residenza (possibilmente la via e il numero), la professione e, possibilmente, la data e il luogo di nascita; il paese dal quale ha emigrato, la data e il luogo di arrivo negli Stati Uniti, e, se sia giunto in un porto, il nome del piroscafo sul quale fece il viaggio; il tempo nel quale dichiarò che intendeva divenire cittadino degli Stati Uniti e la sede e il nome della Corte davanti alla quale fece tale dichiarazione; se è coniugato, deve indicare il nome della propria moglie e, possibilmente, il paese dove nacque e il luogo in cui risiede al momento della presentazione della domanda; e se ha prole, il nome, la data e il luogo di nascita e il luogo di residenza di ciascuno dei figli viventi al momento della presentazione della domanda. Qualora abbia fatto la dichiarazione prima dell'approvazione della presente legge, non è obbligato a firmare la domanda di suo pugno.

Nella domanda egli deve dichiarare di non essere contrario a Governi costituiti, nè membro o affiliato di società o corporazioni di persone che professino principii contrari a Governi costituiti, nè poligamo o seguace della pratica della poligamia; che intende divenire cittadino degli Stati Uniti e di rinunciare assolutamente e per sempre ad ogni obbedienza e fedeltà a qualsiasi principe o sovrano, Potenza o Stato straniero, e particolarmente e nominativamente a quel principe o a quel sovrano, a quella Potenza o a quello Stato, del quale è suddito o cittadino al momento

della presentazione della domanda, e che intende fissare stabile residenza negli Stati Uniti. Deve inoltre dichiarare se gli sia stata o no rifiutata l'ammissione alla cittadinanza degli Stati Uniti e, in caso affermativo, il motivo o i motivi del rifiuto, la Corte o le Corti da cui fu pronunciata la decisione e indicare che la causa del rifiuto è stata in seguito sanata o rimossa, come pure ogni fatto relativo alla sua naturalizzazione e del quale sia richiesta la prova affinché la domanda possa essere definitivamente esaminata.

La domanda dev'essere confermata mediante la dichiarazione giurata (*affidavit*) di almeno due testimoni degni di fede, che siano cittadini degli Stati Uniti e attestino essere a loro personale conoscenza che il richiedente ha dimorato negli Stati Uniti per un periodo non interrotto di almeno cinque anni, e nello Stato, Territorio o Distretto, nel quale è fatta la domanda, per un periodo di almeno un anno durante il tempo immediatamente anteriore alla presentazione della medesima, ed essere pure a personale conoscenza di ciascuno di essi che il richiedente è persona di buona condotta morale ed ha, a loro parere, sotto ogni rapporto, i requisiti richiesti per ottenere la cittadinanza degli Stati Uniti.

Contemporaneamente alla domanda dev'essere presentato al cancelliere della Corte, qualora il richiedente giunga negli Stati Uniti dopo l'approvazione della presente legge, un certificato del Dipartimento del commercio e del lavoro, indicante la data, il luogo e il modo dell'arrivo negli Stati Uniti e la dichiarazione di volontà del richiedente. Tale certificato e tale dichiarazione saranno allegati alla domanda e ne formeranno parte integrante.

3° Prima che gli sia concessa la cittadinanza, deve dichiarare con giuramento in piena udienza (*in open court*) che accetta la Costituzione degli Stati Uniti e rinunzia assolutamente ed interamente ad ogni obbedienza e fedeltà a qualsiasi principe o sovrano, Potenza o Stato straniero e particolarmente e nominativamente a quel principe o a quel sovrano, a quella Potenza o a quello Stato, del quale era prima suddito o cittadino; che accetta la Costituzione e le leggi degli Stati Uniti e si obbliga a difenderle contro tutti i nemici esterni ed interni e a prestare ad esse fedeltà e obbedienza.

4° Dev'essere dimostrato in modo che sembri convincente alla Corte che lo straniero, durante il tempo immediatamente anteriore alla data della domanda, ha dimorato negli Stati Uniti per un periodo non interrotto di almeno cinque anni e nello Stato o Territorio dove è allora riunita la Corte per un periodo di almeno un anno e che durante questo tempo ha mantenuto buona condotta morale, è stato ossequente ai prin-

cipii della Costituzione degli Stati Uniti ed inclinato al buon ordine ed alla felicità del paese. Oltre il giuramento del richiedente, è necessaria l'attestazione (*testimony*) di almeno due testimoni, cittadini degli Stati Uniti, intorno alle circostanze della residenza, della buona condotta morale e dell'attaccamento ai principi della Costituzione. Del nome, del luogo di residenza e della professione di ciascun testimonio si prenderà nota nel registro.

5° Quando uno straniero, che ha chiesto la cittadinanza, abbia un titolo ereditario o appartenga a qualche ordine nobiliare nel Regno o nello Stato dal quale proviene, deve, oltrechè possedere gli altri requisiti, fare espressa rinunzia a questo titolo o a quest'ordine nobiliare davanti alla Corte alla quale fu presentata la domanda, e tale rinunzia sarà registrata presso la stessa Corte.

6° Quando uno straniero, il quale ha dichiarato che intende divenire cittadino degli Stati Uniti, muoia prima di essere stato effettivamente naturalizzato, la di lui moglie e i di lui figli minorenni possono, previa l'osservanza delle disposizioni della presente legge, essere naturalizzati senza che occorra una nuova dichiarazione di volontà.

Art. 5. Il cancelliere della Corte deve, non appena sia stata presentata una domanda di naturalizzazione, darle pubblicità, affiggendo in un luogo pubblico e visibile, sia nel suo ufficio, sia nell'edificio in cui ha sede l'ufficio stesso, e sotto un titolo adatto, il nome, il luogo di nascita e quello di residenza dello straniero, la data e il luogo del suo arrivo negli Stati Uniti, la data, approssimativamente esatta, in cui la domanda sarà definitivamente esaminata e i nomi dei testimoni dei quali lo straniero richieda la citazione in suo favore. Il cancelliere deve pure, ove quegli ne faccia domanda, citare, sotto pena di ammenda, i testimoni da lui indicati a comparire nel giorno stabilito per l'esame definitivo; nel caso in cui quei testimoni non possano presentarsi nel giorno stabilito, possono essere citati altri testimoni.

Art. 6. Le domande di naturalizzazione possono essere fatte e presentate durante la sessione (*term time*) o le ferie (*vacation*) della Corte e devono essere registrate lo stesso giorno in cui sono presentate; ma l'esame definitivo avrà luogo soltanto in giorni determinati, da fissarsi con ordinanza della Corte. In nessun caso l'esame definitivo di una domanda avrà luogo prima che siano trascorsi almeno novanta giorni dalla presentazione e dalla pubblicazione di essa.

Nessuno straniero sarà naturalizzato e nessun certificato di naturalizzazione sarà rilasciato da una Corte entro i trenta giorni precedenti un'elezione generale nel territorio della sua giurisdizione.

In occasione della naturalizzazione di uno straniero e a sua richiesta, la Corte può, ove lo creda opportuno, autorizzare, mediante decreto, il cambiamento del di lui nome; in questo caso il certificato di naturalizzazione è rilasciato allo straniero, tenuto conto di tale cambiamento.

Art. 7. Non possono essere naturalizzati o divenire cittadini degli Stati Uniti coloro che siano contrari a Governi costituiti, o siano membri o affiliati di società che professino od insegnino principi contrari a Governi costituiti, nè coloro che sostengano od insegnino il dovere, la necessità o l'opportunità di far violenza o di uccidere funzionari, sia in generale come tali, sia come individui, che appartengano al Governo degli Stati Uniti o a qualsiasi altro Governo costituito, a causa delle loro funzioni, nè coloro che siano poligami.

Art. 8. Non potrà d'ora innanzi essere naturalizzato o ammesso alla cittadinanza degli Stati Uniti nessuno straniero che, non parli la lingua inglese. Questa disposizione non si applica agli stranieri che sono fisicamente incapaci di far ciò, qualora abbiano gli altri requisiti necessari per divenire cittadini degli Stati Uniti, nè agli stranieri che, anteriormente all'approvazione della presente legge, abbiano dichiarato la propria intenzione di divenire cittadini degli Stati Uniti in conformità della legge vigente al tempo della fatta dichiarazione, nè agli stranieri i quali dichiareranno d'ora innanzi che intendono divenire cittadini ed entreranno in possesso, in forza di *homesteads*, delle terre pubbliche degli Stati Uniti e si uniformeranno in tutto e per tutto alle leggi che regolano questa materia.

Art. 9. L'esame definitivo di ogni domanda ha luogo in piena udienza (*in open court*) davanti al giudice o ai giudici della Corte, ed ogni ordinanza definitiva è pronunciata dalla stessa Corte e trascritta per intero in un apposito registro. Nell'esame definitivo della domanda il richiedente e i testimoni devono essere interrogati sotto il vincolo del giuramento davanti alla Corte ed alla presenza di essa.

Art. 10. Qualora il richiedente non abbia dimorato nello Stato, Territorio o Distretto per un periodo di cinque anni non interrotto e immediatamente precedente alla presentazione della domanda, egli può dimostrare per mezzo di due testimoni, tanto nella domanda quanto nell'esame di essa, la durata della sua residenza nello Stato, che dev'essere di oltre un anno; la rimanente parte del periodo di residenza negli Stati Uniti, del quale la legge richiede la prova, può essere dimostrata mediante la deposizione di due o più testimoni, che siano cittadini degli Stati Uniti, notificata all'Ufficio di immigrazione e naturalizzazione e al procuratore pubblico del distretto nel quale risiedono i detti testimoni.

Art. 11. Il Governo degli Stati Uniti ha il diritto di comparire davanti a

qualsiasi Corte, che abbia giurisdizione in materia di naturalizzazione, allo scopo di interrogare il richiedente e i testimoni citati in appoggio della domanda intorno a tutto ciò che ha attinenza o si riferisce in qualunque modo al di lui diritto di ammissione alla cittadinanza. Può pure far citare testimoni, produrre prove e presentare conclusioni contrarie all'accoglimento della domanda.

Art. 12. Il cancelliere di ogni singola Corte avente giurisdizione in materia di naturalizzazione a norma delle disposizioni della presente legge, deve conservare e registrare un duplicato di ogni dichiarazione di volontà fatta davanti a lui e mandare all'Ufficio d'immigrazione e naturalizzazione in Washington, entro trenta giorni dal rilascio di un certificato di cittadinanza, un duplicato di tale certificato, come pure redigere e tenere nel suo ufficio un estratto di ciascun certificato da lui rilasciato, nel quale sarà fatto cenno di tutte le notizie essenziali contenute nel detto certificato. Il cancelliere di ognuna delle suddette Corti deve altresì comunicare all'Ufficio sopra indicato, entro trenta giorni dall'esame definitivo e dalla decisione della Corte, il nome di ogni singolo straniero al quale non fu accordata la naturalizzazione e inviare ad esso i duplicati di tutte le domande entro trenta giorni dalla presentazione delle medesime, e le copie degli atti e delle ordinanze della Corte riguardanti la naturalizzazione di stranieri, che possono essere richieste dall'Ufficio stesso.

Qualora un cancelliere o un funzionario da lui dipendente ricusi o trascuri di osservare qualcuna delle norme su enunciate, incorrerà in una ammenda e pagherà al Governo degli Stati Uniti la somma di 25 dollari per ogni singola violazione od omissione. L'importo di tale ammenda potrà essere recuperato dal Governo stesso mediante un'azione di debito contro il detto cancelliere.

I cancellieri delle Corti che hanno ed esercitano giurisdizione in materia di naturalizzazione, sono responsabili di tutti i moduli in bianco dei certificati di cittadinanza che abbiano via via ricevuto dall'Ufficio d'immigrazione e naturalizzazione e devono render conto di essi al detto Ufficio, ogniqualvolta ne siano richiesti dal medesimo. I certificati di cittadinanza ricevuti da un cancelliere, quand'anche siano deteriorati o guasti in modo da non poter più servire all'uso cui sono destinati, non possono essere distrutti, ma devono essere rimandati al detto Ufficio; qualora un cancelliere ometta di rimandare o di rendere debitamente conto di un certificato fornito dall'Ufficio stesso, sarà tenuto a pagare al Governo degli Stati Uniti la somma di 50 dollari, da percepire mediante azione di debito, per ogni singolo certificato del quale non abbia reso conto o che non abbia restituito.

Art. 13. Il cancelliere di ogni singola Corte avente giurisdizione in materia di naturalizzazione farà pagare e riscuoterà, in ogni procedimento, i seguenti diritti, dei quali sarà responsabile:

Per ricevere e registrare una dichiarazione di volontà e rilasciarne un duplicato, un dollaro.

Per fare, registrare e protocollare la domanda di uno straniero intesa ad ottenere la cittadinanza degli Stati Uniti, e per l'esame definitivo di essa, due dollari; per la registrazione dell'ordinanza definitiva e il rilascio del certificato di cittadinanza, qualora questa sia concessa, due dollari.

Il cancelliere di una Corte incaricato di riscuotere tali diritti, è autorizzato a ritenere per sé la metà di ciò che riscuoterà in ogni procedimento di naturalizzazione; l'altra metà deve figurare nei rendiconti trimestrali che è tenuto a presentare all'Ufficio di immigrazione e naturalizzazione, ed essere pagata al detto Ufficio entro trenta giorni dal termine di ciascun trimestre di ogni singolo anno fiscale. Il danaro incassato deve essere versato nelle mani del cassiere del Dipartimento del commercio e del lavoro, che lo depositerà presso la Tesoreria degli Stati Uniti, rendendone conto trimestralmente all'Uditore per lo Stato e gli altri dipartimenti. Il detto cassiere è responsabile delle somme ricevute.

Oltre i diritti specificati più sopra, il richiedente, all'atto della presentazione della domanda intesa ad ottenere la cittadinanza degli Stati Uniti, deve depositare e pagare al cancelliere della Corte una somma di denaro sufficiente per pagare le spese di citazione e le indennità dei testimoni dei quali egli abbia richiesta la citazione. Quando i testimoni sono licenziati, riceveranno, ove ne facciano domanda al cancelliere, l'indennità usuale, che sarà detratta dalla somma pagata a tal uopo dal richiedente; qualora vi sia un residuo, questo gli sarà dal cancelliere restituito.

I cancellieri delle Corti aventi giurisdizione in materia di naturalizzazione sono autorizzati a ritenere per sé la metà dei diritti che riscuoteranno in ciascun anno fiscale fino alla concorrenza di tremila dollari; tutti i diritti che riscuoteranno in procedimenti di naturalizzazione oltre il detto ammontare, saranno conteggiati e pagati all'Ufficio su indicato; lo stesso avverrà degli altri diritti che possano spettare al Governo degli Stati Uniti a norma delle disposizioni della presente legge. I cancellieri delle Corti aventi giurisdizione in materia di naturalizzazione pagheranno il personale di cancelleria occorrente per l'adempimento degli obblighi loro imposti dalla presente legge sulle somme riscosse da essi nei procedimenti di naturalizzazione.

Qualora il cancelliere di una Corte abbia riscosso in un anno diritti

per oltre sei mila dollari, il Segretario del commercio e del lavoro può assegnargli, sulla somma spettante al Governo degli Stati Uniti, un compenso addizionale per assumere altri impiegati necessari, ma unicamente per questo scopo, qualora ritenga che l'entità degli affari giustifichi la concessione di questo compenso.

Art. 14. Le dichiarazioni di volontà e le domande di naturalizzazione devono essere tenute in ordine cronologico, riunite in volumi separati, elencate in un indice e numerate progressivamente, e faranno parte integrante dei registri della Corte. Ogni certificato di naturalizzazione che sarà rilasciato porterà scritto sulla parte anteriore, in un punto a ciò destinato, i numeri della pagina e del volume in cui è contenuta la domanda in base alla quale fu rilasciato il certificato, come pure i numeri della pagina e del volume in cui è contenuto l'estratto del certificato stesso.

Art. 15. I procuratori dei distretti degli Stati Uniti devono, nei rispettivi distretti, in base ad attestazioni che dimostrino esservi ragionevole motivo di far ciò, promuovere, presso la Corte avente giurisdizione per naturalizzare stranieri nel distretto giudiziario nel quale risiede allora il cittadino naturalizzato, la procedura necessaria per rendere nullo e di nessun effetto il certificato di cittadinanza ottenuto con frode o illegalmente. In tal caso, il possessore del certificato di cittadinanza che si ritiene ottenuto con frode o illegalmente, è personalmente informato della procedura iniziata affinché possa entro sessanta giorni produrre le sue difese; se il possessore del certificato sia assente dagli Stati Uniti o dal distretto nel quale aveva l'ultima residenza, gliene è data comunicazione nel modo stabilito, per il servizio delle citazioni per pubblici proclami ovvero di coloro che sono ritenuti assenti, (*summons by publication or upon absentees*), dalle leggi dello Stato o del luogo in cui fu iniziata la procedura.

Se uno straniero, che abbia ottenuto un certificato di cittadinanza a norma delle disposizioni della presente legge, ritorni, entro cinque anni dacchè il certificato fu rilasciato, nel suo paese di nascita, ovvero si rechi in un altro paese straniero e vi fissi stabile residenza, ciò sarà considerato come una prova che il detto straniero non aveva, nel momento in cui presentò la domanda, l'intenzione di divenire stabilmente cittadino degli Stati Uniti, e, in difetto di prova contraria, ciò basterà per autorizzare, mediante apposito procedimento, l'annullamento per frode del certificato di cittadinanza. Gli ufficiali diplomatici e consolari degli Stati Uniti residenti nei paesi stranieri devono di quando in quando, per mezzo del Dipartimento di Stato, comunicare al Dipartimento della giustizia i nomi di coloro che nella loro giurisdizione posseggono certificati di naturalizzazione ed hanno fissato stabile residenza nel paese di nascita o in altro paese stra-

niero. Queste informazioni, debitamente autenticate, sono ammesse come prova davanti a tutte le Corti, nei procedimenti per l'annullamento dei certificati di cittadinanza.

Quando un certificato di cittadinanza è annullato secondo le precedenti disposizioni, la Corte presso la quale ha avuto luogo il giudizio e dalla quale è stata pronunciata la decisione, emetterà un'ordinanza di annullamento del detto certificato di cittadinanza e invierà copia autentica di tale ordinanza all'Ufficio di immigrazione e naturalizzazione; qualora il detto certificato non sia stato originariamente rilasciato dalla Corte che emette l'ordinanza, il cancelliere di questa Corte deve trasmettere una copia dell'ordinanza e degli atti del giudizio a quella Corte, dalla quale fu originariamente rilasciato il certificato di cittadinanza. In seguito a ciò, il cancelliere della Corte che riceve copia autentica dell'ordinanza e degli atti del giudizio deve prenderne nota, annullare nei registri il certificato originale di cittadinanza e informare l'Ufficio di immigrazione e naturalizzazione dell'avvenuto annullamento.

Le disposizioni del presente articolo si applicano non solo ai certificati di cittadinanza rilasciati a norma della presente legge, ma anche a tutti i certificati rilasciati per il passato da Corti aventi giurisdizione in materia di naturalizzazione a norma di leggi anteriori.

Art. 16. Chiunque falsifica, altera o contraffà, ovvero fa sì che sia falsificato, alterato o contraffatto, oppure presta scientemente assistenza od aiuto a chi falsifica, altera o contraffà un certificato di cittadinanza, allo scopo di servirsene ovvero allo scopo che altri possa servirsene, commette un crimine (*felony*) e, qualora sia dichiarato colpevole, è punito col carcere fino a dieci anni, o con la multa fino a 1000 dollari, o con ambedue queste pene.

Art. 17. Chiunque fabbrica o fa fabbricare o presta assistenza a chi fabbrica impronte simili a quelle che servono per la stampa dei certificati di cittadinanza, o vende, o introduce negli Stati Uniti da un paese straniero le dette impronte, eccettochè ciò avvenga sotto la direzione del Segretario del commercio o del lavoro o di altro ufficio competente, e chiunque ha la vigilanza, la custodia o il possesso di un'impronta metallica simile a quelle con le quali furono stampati i detti certificati, allo scopo di farne uso o di lasciare che altri ne faccia uso nel falsificare o nel contraffare un certificato o una parte di esso, e chiunque stampa, fotografa o in qualsiasi altro modo fa sì che siano stampate, fotografate od eseguite stampe o riproduzioni simili ad un certificato o ad una parte di esso, ovvero vende un certificato o lo introduce negli Stati Uniti da un paese straniero, eccettochè ciò avvenga sotto la direzione di uno dei competenti uffici

degli Stati Uniti, ovvero è in possesso della carta speciale usata dai detti uffici per la stampa dei certificati, allo scopo di farne uso illegittimo, è punito con la multa fino a 10,000 dollari, o coi lavori forzati fino a dieci anni, o con ambedue queste pene.

Art. 18. È reo di crimine (*felony*) il cancelliere o qualunque altra persona che rilasci o abbia parte nel rilasciare un certificato di cittadinanza contrariamente alle disposizioni della presente legge, fuorchè in forza di un'ordinanza definitiva di una Corte che abbia facoltà di pronunciare tale ordinanza; e nel caso in cui sia riconosciuto colpevole, è punito col carcere fino a cinque anni e con la multa fino a 5000 dollari, a discrezione della Corte.

Art. 19. Chiunque senza un legittimo motivo è in un possesso di un modulo in bianco di certificato di cittadinanza provveduto dall'Ufficio di immigrazione e naturalizzazione, allo scopo di farne un uso illegittimo, è punito coi lavori forzati fino a cinque anni o con la multa fino a 1000 dollari.

Art. 20. Il cancelliere od altro funzionario di una Corte avente, a norma della presente legge, la facoltà di naturalizzare stranieri, il quale trascuri volontariamente di rendere esatto conto del denaro da lui riscosso in procedimenti di naturalizzazione, ovvero di versare per intero il denaro dovuto al Governo degli Stati Uniti entro trenta giorni da quello in cui è tenuto a versarlo e, quantunque richiestone, ne abbia ricusato il pagamento, è responsabile di appropriazione indebita di pubblico denaro ed è punibile col carcere fino a cinque anni, o con la multa fino a 5000 dollari, o con ambedue queste pene.

Art. 21. È vietato al cancelliere di una Corte avente giurisdizione in materia di naturalizzazione o ai suoi sostituti o assistenti di chiedere, imporre, riscuotere o ricevere per il procedimento di naturalizzazione qualsiasi tassa o somma di denaro, all'infuori di quelle specificate più sopra. La violazione di una qualunque delle disposizioni contenute nel presente articolo è considerata come delitto (*misdemeanor*) e punita col carcere fino a due anni, o con la multa fino a 1000 dollari, o con ambedue queste pene.

Art. 22. Qualora il cancelliere di una Corte avente giurisdizione in materia di naturalizzazione, o qualsiasi persona che abbia attribuzioni in forza della presente legge, attesti scientemente che il richiedente, un dichiarante o un testimone nominato in una dichiarazione, in una domanda, in un certificato di cittadinanza o in un altro atto o documento da redigersi a norma delle disposizioni della presente legge, è personalmente comparso davanti a lui ed ha prestato giuramento o ha riconosciuto che l'atto era stato eseguito, o l'ha sottoscritto, quando effettivamente il richiedente,

il dichiarante o il testimonio non è comparso personalmente davanti a lui, o non ha prestato giuramento o non ha eseguito l'atto o non ha riconosciuto che questo era stato eseguito, è punito con la multa fino a 5000 dollari, o col carcere fino a cinque anni.

Art. 23. Chiunque si procura scientemente la naturalizzazione contravvenendo alle disposizioni della presente legge, è punito con la multa fino a 5000 dollari, o col carcere fino a cinque anni, o con ambedue queste pene. In caso di condanna, la Corte che l'ha pronunciata decreta la nullità dell'ordinanza definitiva di naturalizzazione. È conferita alle Corti, che sono competenti a conoscere di questi reati, la facoltà di decretare la suddetta nullità. Chiunque scientemente aiuti, consigli, o ecciti taluno, che non vi abbia diritto, a chiedere o a conservare la naturalizzazione, o a presentare i documenti preliminari contenenti la dichiarazione dell'intenzione di divenire cittadino degli Stati Uniti, ovvero in un procedimento di naturalizzazione scientemente depone, o fa sì che sia deposto il falso intorno a qualsiasi fatto materiale, oppure fa scientemente una falsa dichiarazione intorno a qualsiasi fatto materiale, la cui prova è richiesta nel detto procedimento, è punito con la multa fino a 5000 dollari, o col carcere fino a cinque anni, o con ambedue queste pene.

Art. 24. Nessuno può essere processato, giudicato o punito per un crimine preveduto nella presente legge, se il procedimento non sia iniziato entro cinque anni immediatamente susseguenti al giorno in cui il crimine fu commesso.

Art. 25. Per ciò che riguarda i procedimenti per tutti i crimini e gli altri reati preveduti nelle leggi degli Stati Uniti sulla naturalizzazione, che possono essere stati commessi anteriormente al giorno in cui la presente legge entrerà in vigore, continuano ad avere pieno effetto le leggi sulla naturalizzazione attualmente vigenti.

Art. 26. Gli articoli 2165, 2167, 2168 e 2173 dei *Revised Statutes* degli Stati Uniti di America, e l'articolo 39 del capitolo 1012 degli *Statutes at Large* degli Stati Uniti d'America per l'anno 1903, come pure tutte le leggi o le parti di esse incompatibili con le disposizioni della presente legge, o contrarie ad essa, sono abrogati.

Art. 27. È prescritto, sotto pena di nullità, l'uso dei seguenti formulari nei singoli casi ai quali ciascuno di essi si riferisce:

#### Dichiarazione di volontà.

(La presente dichiarazione non è più valida, decorsi sette anni dalla sua data).

Io sottoscritto, ....., di anni ....., di professione .....

....., dichiaro con giuramento che i miei connotati sono i seguenti:

Colore . . . . . , complessione . . . . . , statura . . . . . , peso . . . . . ,  
 colore dei capelli . . . . . , colore degli occhi . . . . . , altri segni partico-  
 lari visibili . . . . . ; sono nato a . . . . . il . . . . . del mese  
 di . . . . . dell'anno . . . . . ; risiedo ora a . . . . . ; ho emigrato negli  
 Stati Uniti d'America da . . . . . sul piroscrafo . . . . . ; la mia ultima  
 residenza all'estero era . . . . . Intendo in buona fede rinunciare  
 per sempre ad ogni obbedienza e fedeltà a qualsiasi principe o sovrano,  
 Potenza o Stato straniero, e in particolare a . . . . . , del quale sono  
 ora suddito (o cittadino); sono giunto nel porto di . . . . . , nello Stato  
 (Territorio o Distretto) di . . . . . il giorno . . . . . del mese di . . . . .  
 dell'anno . . . . . ; non sono anarchico; non sono poligamo, nè seguace  
 della pratica della poligamia; e intendo in buona fede divenire cittadino  
 degli Stati Uniti d'America e fissarvi stabile residenza.

Che Iddio mi aiuti.

(Firma originale del dichiarante) . . . . .

Sottoscritto e confermato con giuramento davanti a me . . . . .  
 il giorno . . . . . del mese di . . . . . dell'anno . . . . .  
 (L. S.).

(Qualità ufficiale del funzionario certificante)  
 . . . . .

#### Domanda di naturalizzazione.

CORTE . . . . . DI . . . . .

Oggetto: domanda di . . . . . per essere ammesso come cittadino  
 degli Stati Uniti d'America.

Alla Corte . . . . . :

La domanda di . . . . . espone rispettosamente:

- 1° Il mio nome e cognome è . . . . .
- 2° Il luogo della mia residenza è: numero . . . , via . . . . . , città  
 di . . . . . , Stato (Territorio o Distretto) di . . . . .
- 3° La mia professione è . . . . .
- 4° Sono nato il giorno . . . del mese di . . . . . a . . . . .
- 5° Ho emigrato negli Stati Uniti da . . . . . il giorno . . . del  
 mese di . . . . . dell'anno . . . . . e sono giunto nel porto di . . . . . , negli  
 Stati Uniti, sul piroscrafo . . . . .
- 6° Ho dichiarato essere mia intenzione di divenire cittadino degli  
 Stati Uniti il giorno . . . del mese di . . . . . a . . . . . , davanti alla  
 Corte . . . . . di . . . . .

7° ... sono ammogliato. Il nome di mia moglie è ..... Essa è nata a ..... e risiede attualmente a .....; ... ho ... figli, e il nome, la data e il luogo di nascita e il luogo di residenza di ciascuno di essi sono i seguenti: ....., ....., .....

8° Non sono contrario a Governi costituiti, nè membro o affiliato di società o corporazioni di persone che professano principii contrari a Governi costituiti. Non sono poligamo, nè seguace della pratica della poligamia. Sono ossequente ai principii della Costituzione degli Stati Uniti e intendo divenire cittadino degli Stati Uniti e rinunziare assolutamente e per sempre ad ogni obbedienza e fedeltà a qualsiasi principe o sovrano, Potenza o Stato straniero, ed in particolare a ....., del quale sono ora suddito (o cittadino); intendo pure di fissare stabile residenza negli Stati Uniti.

9° So parlare la lingua inglese.

10° Ho dimorato continuamente negli Stati Uniti d'America per un periodo di almeno cinque anni immediatamente anteriori alla data della presente domanda, cioè dal ..... dell'anno ...., e nello Stato (Territorio o Distretto) di ..... per un periodo di almeno un anno immediatamente anteriore alla data della presente domanda, cioè dal giorno .... del mese di ..... dell'anno .....

11° Non ho fatto domanda per il passato a nessuna Corte per ottenere la cittadinanza (Ho fatto domanda per ottenere la cittadinanza alla Corte ..... di ..... a ..... e la detta domanda fu respinta dalla Corte per i motivi e le cause seguenti, cioè ....., e le cause del rifiuto sono state in seguito sanate o rimosse).

Sono allegati alla presente domanda e ne fanno parte integrante la mia dichiarazione di volontà di divenire cittadino degli Stati Uniti e il certificato del Dipartimento del commercio e del lavoro prescritto dalla legge. Il richiedente chiede perciò di essere accolto come cittadino degli Stati Uniti d'America.

Data .....

(Firma del richiedente) .....

....., dopo avere debitamente giurato, depone ed afferma di essere il richiedente al quale si riferisce la precedente domanda; di averla letta e di conoscerne il contenuto; che questo è conforme a verità per quanto è a sua conoscenza, fuorchè rispetto a quei fatti allegati a titolo di informazione o di opinione, e che rispetto a questi fatti egli ritiene che siano veri.

Sottoscritto e confermato con giuramento davanti a me il giorno ...  
del mese ..... dell'anno .....

(L. S.).

.....  
Cancelliere della Corte .....

**Dichiarazione di testimonio.**

CORTE ..... DI .....

Oggetto: domanda di ..... per essere ammesso come cittadino  
degli Stati Uniti d'America.

....., di professione ....., residente a ....., e .....,  
di professione ..... .., residente a ..... .., ciascuno dei  
quali ha separatamente, debitamente e rispettivamente giurato, depon-  
gono ed affermano di essere cittadini degli Stati Uniti d'America;  
essere a loro personale conoscenza che .....  
....., il richiedente sopra indicato, ha dimorato negli Stati Uniti  
per un periodo di almeno cinque anni non interrotto e immediatamente  
precedente al giorno in cui fu presentata la domanda, e nello Stato (Ter-  
ritorio o Distretto) nel quale fu presentata la domanda per un periodo  
di ... anni immediatamente precedente alla data della medesima; essere  
pure a loro personale conoscenza che il richiedente è persona di buona  
condotta morale, ossequente ai principii della Costituzione degli Stati Uniti,  
ed ha a loro parere, sotto ogni rapporto, i requisiti necessari per essere  
ammesso come cittadino degli Stati Uniti.

.....  
.....

Sottoscritto e confermato con giuramento davanti a me il giorno ....  
del mese di ..... millenovecento.....

(L. S.).

.....  
(Qualità ufficiale del funzionario certificante).

**Certificato di naturalizzazione.**

Numero .....

Domanda, volume ....., pag. ....

Estratto, volume ....., pag. ....

(Firma del possessore) .....

Connotati del possessore: età, .....; statura, .....; colore,  
.....; complessione .....; colore degli occhi, .....; colore dei



Art. 28. Il Segretario del Commercio e del Lavoro ha facoltà di emanare tutte quelle norme che possano essere necessarie per assicurare l'osservanza delle disposizioni della presente legge. Le copie autentiche di tutti gli atti, i documenti, i certificati e i registri che devono essere usati, rilasciati o tenuti ai termini delle disposizioni della presente legge, sono ammesse come mezzi di prova al pari degli originali, in tutti i procedimenti di cui nella presente legge e in tutti i casi nei quali gli originali stessi potrebbero essere ammessi come mezzi di prova.

Art. 29. Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge, è stanziata la somma di centomila dollari, oltre le somme del Tesoro degli Stati Uniti espressamente stanziate a tal uopo. Tale stanziamento è interamente destinato agli scopi indicati nella presente legge fino al 30 giugno 1907.

Le disposizioni della sez. 3679 dei *Revised Statutes* degli Stati Uniti non sono in alcun modo applicabili al detto stanziamento.

Art. 30. Tutte le disposizioni delle leggi degli Stati Uniti sulla naturalizzazione si applicano, in quanto sia possibile, nel caso in cui si tratti di autorizzare l'ammissione alla cittadinanza di tutti i non cittadini, che abbiano in modo permanente obbligo di fedeltà agli Stati Uniti, e che possano venire a risiedere in uno Stato o in un Territorio costituito degli Stati Uniti, salve le seguenti modificazioni: Il richiedente non ha l'obbligo di rinunciare alla fedeltà a qualsiasi sovrano straniero; deve fare la dichiarazione di voler divenire cittadino degli Stati Uniti almeno due anni prima dell'ammissione, e la residenza entro la giurisdizione degli Stati Uniti, dove esiste l'obbligo permanente di fedeltà, è considerata come residenza negli Stati Uniti, a norma della clausola della legge in vigore riguardante la residenza di cinque anni.

Art. 31. La presente legge entrerà in vigore a partire dal novantésimo giorno dalla data della sua approvazione. Gli articoli 1, 2, 28 e 29 entreranno in vigore dalla data dell'approvazione della presente legge.

#### Legge 2 marzo 1907, sull'emigrazione dei cittadini negli Stati Uniti e la loro protezione all'estero.

Art. 1. È data facoltà al Segretario di Stato di rilasciare passaporti, quando lo creda opportuno, a coloro che non siano cittadini degli Stati Uniti sotto l'osservanza delle seguenti disposizioni: Quando alcuno ha dichiarato la propria intenzione di divenire cittadino degli Stati Uniti secondo le norme stabilite dalla legge, ed ha ivi risieduto per tre anni, gli può essere rilasciato un passaporto che gli dà diritto alla protezione

del Governo nei paesi stranieri. Questo passaporto non è valido per più di sei mesi, non può essere rinnovato e non dà diritto al possessore di esso alla protezione del Governo federale nel paese del quale era cittadino prima di fare la suddetta dichiarazione di volontà.

Art. 2. Si reputa che abbia emigrato il cittadino americano il quale abbia acquistato la naturalizzazione in uno Stato straniero in conformità delle leggi di questo, ovvero abbia prestato giuramento di fedeltà ad uno Stato straniero.

Quando un cittadino naturalizzato abbia risieduto per due anni nello Stato straniero dal quale proveniva, o per cinque anni in un altro Stato straniero, si presume che abbia cessato di essere cittadino americano, e il luogo della sua dimora generale è considerato come luogo di residenza durante quel periodo. Questa presunzione può essere distrutta mediante la produzione di prove sufficienti fatta ad un agente diplomatico o consolare degli Stati Uniti, secondo le norme che saranno prescritte dal Dipartimento di Stato. A nessun cittadino americano è permesso di emigrare in tempo di guerra.

Art. 3. La donna americana che contrae matrimonio con uno straniero, assume la nazionalità del marito. In caso di scioglimento del matrimonio, essa può riacquistare la cittadinanza americana, se si trova all'estero, col farsi iscrivere come cittadina americana, entro il termine di un anno, presso un consolato degli Stati Uniti, ovvero col tornare a risiedere negli Stati Uniti, e se si trova nella Confederazione, col continuare a risiedervi.

Art. 4. Si reputa che la donna straniera, la quale abbia acquistato la cittadinanza americana mediante il matrimonio con un americano, conservi tale cittadinanza dopo lo scioglimento del matrimonio qualora continui a risiedere negli Stati Uniti, fuorchè nel caso in cui vi rinunci espressamente davanti ad una Corte avente giurisdizione in materia di naturalizzazione di stranieri. Qualora essa risieda all'estero, può conservare la cittadinanza facendosi iscrivere come cittadina americana, entro il termine di un anno dopo lo scioglimento del matrimonio, presso un consolato degli Stati Uniti.

Art. 5. I figli nati fuori degli Stati Uniti da genitori stranieri, sono considerati come cittadini degli Stati Uniti, qualora il padre sia stato naturalizzato o abbia riacquisito la cittadinanza americana. Qualora la naturalizzazione o il riacquisto della cittadinanza abbia luogo durante la minore età di questi figli, incomincerà ad avere effetto al tempo in cui i minorenni figli prenderanno stabile residenza negli Stati Uniti.

Art. 6. Tutti i fanciulli nati fuori dei confini degli Stati Uniti, che

sono cittadini americani in conformità delle disposizioni contenute nell'articolo 1993 dei *Revised Statutes* degli Stati Uniti, sono tenuti, per ottenere la protezione del Governo federale, a dichiarare, presso un consolato americano, allorchè raggiungeranno l'età di 18 anni, la loro intenzione di stabilirsi negli Stati Uniti e di conservarne la cittadinanza, e sono inoltre tenuti a prestare giuramento di fedeltà agli Stati Uniti, allorchè raggiungeranno la maggiore età.

Art. 7. Un duplicato di tutti i documenti, registrazioni, od altri atti richiesti dalla presente legge dev'essere dev'essere presentato al Dipartimento di Stato per essere registrato.